

Diana Pérez Corradini

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019 TUTTO QUESITI

**Aggiornato con il decreto
Semplificazioni L. 12/2019 in
GU n.36 del 12 febbraio 2019**

130 risposte a casi pratici

Diana Pérez Corradini

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019 TUTTO QUESITI

**Aggiornato con il decreto Semplificazioni L. 12/2019 in
GU n.36 del 12 febbraio 2019**

130 risposte a casi pratici

Diana Pérez Corradini

Laureata in Economia e Commercio all'Università di Trento, con specializzazioni post laurea in fiscalità internazionale ed IVA.

È stata Tax Europe and America Manager nel Gruppo Piaggio, maturando una pluriennale esperienza internazionale. Si dedica prevalentemente alla consulenza e alla formazione in ambito amministrativo e fiscale.

Autrice di testi in materia fiscale, collabora oltre che con Maggioli, con il sito di aggiornamento professionale www.fiscoetasse.com e con altre case editrici del settore giuridico-fiscale.

ISBN: 9788868057558

Febbraio 2019

© Copyright 2019 **Fisco e Tasse**

www.fiscoetasse.com

FISCO e TASSE  **MAGGIOLI**
la tua guida per un fisco semplice **EDITORE**

Indice

Premessa	7
1. I soggetti interessati alla fatturazione elettronica.....	8
1. <i>Soggetti esteri: perimetro della fatturazione elettronica</i>	8
2. <i>Vendita da impresa estera di un terreno italiano: obbligo di fatturazione elettronica?.....</i>	9
3. <i>E-fattura: emissione con regole ordinarie anche per il forfetaio</i>	10
4. <i>Scuola privata emittente di ricevute fiscali.....</i>	10
5. <i>Artigiano emittente di ricevute fiscali</i>	11
6. <i>Cliente senza codice fiscale</i>	11
7. <i>Cliente estero privo di codice fiscale ed e-fattura</i>	11
8. <i>Condominio e fattura elettronica.....</i>	11
9. <i>Enti non commerciali non titolari di partita IVA.....</i>	12
10. <i>Professionista che emette ricevute fiscali.....</i>	13
11. <i>Emissione fatture verso estero e registro sezionale</i>	13
12. <i>Società e associazioni sportive dilettantistiche: obbligo di fatturazione elettronica.....</i>	13
13. <i>Fattura elettronica e curatori fallimentari.....</i>	14
14. <i>Medico e fattura verso il consumatore finale.....</i>	14
15. <i>Fatturazione elettronica verso privati</i>	15
16. <i>Fatturazione elettronica nei confronti di privati persone fisiche</i>	16
17. <i>Medico: fatturazione elettronica e imposta di bollo.....</i>	16
18. <i>E-commerce ed e-fattura</i>	17
19. <i>Soggetti esonerati: una sola e-fattura obbliga all'emissione delle successive?</i>	17
20. <i>Regime forfetaio e fattura verso la P.A.....</i>	18
21. <i>E-fattura nei confronti di un Privato: come consegnare la copia.....</i>	19
22. <i>Soggetti identificati destinatari di fatture passive</i>	20
23. <i>Fatture emesse a esportatore abituale</i>	20
24. <i>Trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria</i>	20
25. <i>Consociate estere</i>	21
26. <i>Commercio all'ingrosso di carburanti.....</i>	21
27. <i>Soggetti esonerati e dimostrazione</i>	21
28. <i>Parrucchiera e fattura elettronica.....</i>	22
29. <i>ASD oltre 65.000 Euro e fattura elettronica</i>	22
2. Conferimento della delega all'intermediario	23
30. <i>Vecchio modello di delega: utilizzabile?.....</i>	26
31. <i>E-fattura: la delega all'intermediario può essere parziale?</i>	27
32. <i>Fatturazione tramite software house e delega</i>	27
33. <i>Il registro delle deleghe</i>	27
34. <i>Modulo delega ante 5 novembre 2018</i>	28
35. <i>Fatturazione "indiretta" tramite software house e delega.....</i>	28

36.	<i>Delega agli intermediari</i>	29
37.	<i>Mancata tenuta registro delle deleghe</i>	29
38.	<i>Invio massivo delle deleghe</i>	29
39.	<i>Mancata indicazione della durata della delega</i>	30
40.	<i>Deleghe per fatture elettroniche verso privati</i>	30
3.	Il processo di fatturazione elettronica	31
41.	<i>Fatture pro forma</i>	35
42.	<i>Campo codice destinatario sempre da compilare?</i>	35
43.	<i>Indirizzo PEC: non per forza quella comunicata in CCIAA</i>	36
44.	<i>Fattura elettronica e sistema TS</i>	37
45.	<i>Fatturazione prestazioni assicurative, fatturazione facoltativa</i>	38
46.	<i>Emissione della fattura in nome e per conto</i>	39
47.	<i>Dipendente in trasferta</i>	39
48.	<i>Cedolino ASL e fatturazione elettronica</i>	39
49.	<i>Campo codice destinatario: sempre da compilare?</i>	40
50.	<i>Firma digitale ed e-fattura</i>	40
51.	<i>E-fattura scartata</i>	40
52.	<i>Fattura elettronica errata: cosa fare?</i>	41
53.	<i>Fatture analogiche: registro sezionale?</i>	41
54.	<i>Esportatore abituale ed e-fattura</i>	41
55.	<i>fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti "trasformate" in XML</i>	42
56.	<i>Fatture fuori campo IVA</i>	42
57.	<i>Fatture 2018 ricevuta nel 2019</i>	43
58.	<i>Fatture emesse in modalità cartacea</i>	43
59.	<i>Fatture per merce non ricevuta</i>	44
60.	<i>Termine di invio della fattura elettronica al Sdi</i>	44
61.	<i>Termine di emissione della fattura e sanzioni irrogabili</i>	44
62.	<i>Fatture elettroniche di acquisto e termini di registrazione</i>	45
63.	<i>Documento riepilogativo e DDT e fatturazione elettronica</i>	45
64.	<i>E-fattura e mancato recapito</i>	46
65.	<i>Fattura differita e pro forma</i>	46
66.	<i>Fatture da minimi, forfetari e spesometro</i>	46
67.	<i>Ricezione fattura tramite PEC: individuazione dei file ricevuti</i>	47
68.	<i>E-fattura e tempistica per la consultazione</i>	48
69.	<i>Rifiuto di fattura elettronica ed emissione di note di credito</i>	48
70.	<i>Termine di trasmissione telematica della fattura elettronica</i>	49
71.	<i>Termini di registrazione delle fatture attive e passive</i>	49

72.	<i>Firma digitale</i>	50
73.	<i>Bollo sulla e-fattura</i>	50
74.	<i>E-fattura: il codice destinatario non deve essere per forza del cliente</i>	51
75.	<i>E-fattura: scarto da partita iva inesistente</i>	51
76.	<i>E-fattura e fatturazione differita</i>	52
77.	<i>Codice univoco e PEC</i>	52
78.	<i>Enti non commerciali ed indirizzo telematico</i>	52
79.	<i>Enti non commerciali ed indirizzo di recapito</i>	53
80.	<i>L'amministratore può dare una PEC per ogni condominio</i>	53
81.	<i>Esportatore abituale</i>	53
82.	<i>Fatture fuori campo IVA</i>	54
83.	<i>Spesometro</i>	54
84.	<i>Obblighi di conservazione dei soggetti in regime di vantaggio</i>	54
85.	<i>Fattura elettronica e contabilità separata</i>	55
86.	<i>Fattura elettronica differita e conservazione DDT</i>	55
87.	<i>Agenti di assicurazione e fattura elettronica</i>	56
88.	<i>Fattura verso partita IVA cessata</i>	56
89.	<i>Fattura verso partita IVA inesistente</i>	56
90.	<i>Fattura di acquisto datata 2018 ma ricevuta nel 2019 non in formato elettronico</i>	57
91.	<i>Fattura differita</i>	57
92.	<i>Autofatture per omaggi</i>	57
93.	<i>Fattura non trasmessa</i>	58
94.	<i>Note spese e fatturazione elettronica</i>	58
95.	<i>Fattura elettronica cointestata</i>	59
96.	<i>Il ristorante e la fattura per il cliente</i>	59
97.	<i>Codice destinatario e comunicazione ai fornitori</i>	60
98.	<i>Fattura di acconto cartacea e successiva elettronica a saldo</i>	60
99.	<i>Reverse charge e termini per effettuare l'autofattura elettronica</i>	61
100.	<i>Fattura elettronica verso soggetto residente in Europa: modalità di emissione</i>	62
101.	<i>Vendite da spedire in contrassegno</i>	62
102.	<i>Il consumatore finale non può registrare alcun indirizzo preventivo</i>	63
103.	<i>Fattura a privato</i>	63
104.	<i>Numerazione delle fatture e Pubblica Amministrazione</i>	64
105.	<i>Fatturazione elettronica e registrazione Codice destinatario</i>	64
106.	<i>Fatturazione differita ed attenuazione regime sanzionatorio</i>	64
107.	<i>Opposizione invio dati al STS</i>	65
108.	<i>Emissione di fatture elettroniche senza indirizzo telematico</i>	65

109.	<i>Fatture elettroniche verso l'estero e casi di errore</i>	66
110.	<i>Fatturazione elettronica differita</i>	67
111.	<i>Fattura di cortesia: validità ai fini fiscali</i>	67
112.	<i>Spese anticipate e fattura elettronica</i>	68
113.	<i>Fattura a un solo recapito</i>	69
114.	<i>Autofatture per reverse. Estrazione da depositi Iva; casi diversi dall'autofattura "denuncia"</i> 69	
115.	<i>Fattura elettronica con reverse charge e applicazione imposta di bollo</i>	69
116.	<i>Fattura differita e invio al Sdi</i>	70
117.	<i>Elementi obbligatori della fattura elettronica</i>	70
118.	<i>Autofattura per estrazione merce da deposito fiscale</i>	71
119.	<i>Tempistica per la fatturazione differita</i>	71
120.	<i>Fattura errata: contestazione da rivolgere direttamente al cedente</i>	71
4.	La conservazione digitale	73
121.	<i>Servizio conservazione sostitutiva dell'Agenzia Entrate</i>	75
122.	<i>PEC e conservazione dell'e-fattura</i>	75
123.	<i>Archiviazione sostitutiva: soggetto delegato e responsabilità</i>	76
124.	<i>Fatture ricevute da minimi e forfetari e conservazione sostitutiva</i>	76
125.	<i>Termine di conservazione sostitutiva</i>	76
126.	<i>Conservazione sostitutiva ante 2019</i>	76
127.	<i>Modalità di archiviazione delle fatture elettroniche</i>	77
128.	<i>Durata della conservazione delle fatture e della relativa convenzione</i>	77
129.	<i>Consumatore finale e indirizzo preventivo</i>	78
130.	<i>Autoconsumo e passaggi interni</i>	78
	Riferimenti normativi	79
	Legislazione	79
	Prassi	80

Premessa

Fra le previsioni di maggiore rilevanza contenute nella legge di bilancio 2018 vi sono quelle di cui ai commi 909 ss. dell'art. 1, che introducono, a partire dal 2019, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, sia in ambito B2B (business to business), sia in ambito B2C (business to consumer).

L'introduzione di tale obbligo è finalizzata ad agevolare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, mettendo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, tramite il Sistema di Interscambio, i dati delle fatture emesse e ricevute per le operazioni effettuate tra soggetti nazionali. I dati delle operazioni potranno dunque essere "incrociati" con quelli relativi ai versamenti IVA, al fine di verificare il corretto assolvimento dell'imposta.

Il presente ebook vuole fornire ai lettori una chiave di lettura utile e pratica per interpretare le disposizioni di legge e gli ultimi documenti di prassi usciti in relazione ad un tema oggi molto sentito quale è la fatturazione elettronica.

1.

I soggetti interessati alla fatturazione elettronica

Il nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia che cedono beni o prestano servizi ad altri soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Il nuovo processo di fatturazione elettronica coinvolge, quindi, sia le operazioni c.d. B2B (business to business) che le operazioni B2C (Business to consumer).

Infatti, l'obbligo di emettere la fattura elettronica si ha, infatti, sia nel caso in cui l'acquirente è un soggetto passivo IVA, sia nel caso in cui l'acquirente è un privato cittadino (consumatore finale).

Sono escluse dal processo di fatturazione elettronica le prestazioni di servizi o le cessioni di beni effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (es: esportazioni, cessioni intracomunitarie, acquisti da soggetti extra UE, acquisti intracomunitari).

Inoltre, Il D.Lgs. n. 127 del 2015 esonera dall'obbligo della fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano particolari regimi contabili, ovvero:

- Il regime dei c.d. contribuenti minimi
- Il regime dei c.d. contribuenti forfetari.

Si tenga presente che questi soggetti hanno comunque l'obbligo di predisporre la fattura elettronica per le P.A..

QUESITI

1. Soggetti esteri: perimetro della fatturazione elettronica

D. Tutti i soggetti esteri rimangono esclusi dall'obbligo di emissione della fattura elettronica?

R. In relazione ai soggetti esteri che rimangono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica si evidenzia che l'art. 15 del D.L. n. 119 del 2018 ha modificato il perimetro applicativo della fatturazione elettronica.

La modifica si è resa necessaria per eliminare il disallineamento tra le disposizioni "interne" e la decisione di esecuzione UE 2018/593 del Consiglio del 19 aprile 2018.

Tale decisione, ha autorizzato il nostro Paese a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

In virtù di tale decisione è stato possibile prevedere l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.

L'articolo 1 della decisione di esecuzione prevede quanto segue: *"In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva"*.

In base a quanto dispone tale norma, si comprende come la deroga sia stata autorizzata dalla Commissione europea a condizione che le operazioni siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

In pratica deve trattarsi di operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti, e quindi anche con soggetti esteri, ma aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Non sarà dunque sufficiente, affinché scatti l'obbligo di emissione della fattura elettronica, che il soggetto "estero" sia identificato in Italia, ovvero operi per il tramite di un rappresentante fiscale, ma sarà necessaria la presenza di una stabile organizzazione.

Anteriormente all'approvazione del D.L. n. 119/118 l'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 così prevedeva: "Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2".

La disposizione, quindi, non risultava perfettamente allineata con l'autorizzazione concessa all'Italia. In base al testo normativo l'obbligo avrebbe interessato anche i soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ma semplicemente identificati, quindi solamente in possesso del numero di partita Iva. L'art. 12 del D.L. n. 119/2018 ha sostituito le parole "stabiliti o identificati" presenti nel corpo della disposizione citata, con le parole "o stabiliti".

In pratica, quando l'obbligo entrerà effettivamente in vigore saranno esonerati dall'adempimento i soggetti solo identificati i quali potranno continuare ad emettere la fattura in formato cartaceo.

2. Vendita da impresa estera di un terreno italiano: obbligo di fatturazione elettronica?

D. Nel caso di un'impresa francese che possiede un terreno edificabile in Italia e che deve vendere ad un ente non commerciale privo di partita IVA, come ci si dovrà comportare a partire dal 1° gennaio 2019?

R. In questo caso, la società francese dovrà emettere fattura con addebito dell'imposta sul valore aggiunto. La stessa potrà scegliere tra due soluzioni.

La società francese potrà identificarsi direttamente ottenendo l'attribuzione del numero di Partita Iva italiano. In alternativa, potrà nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli adempimenti nel territorio dello Stato e tra questi in primis la fatturazione della cessione dell'area e anche la presentazione della Dichiarazione annuale Iva.

Nell'uno e nell'altro caso, mancando una stabile organizzazione, la società francese non sarà tenuta all'emissione della fattura in formato digitale. L'adempimento potrà essere correttamente eseguito consegnando all'ente acquirente il documento emesso in formato cartaceo.

3. E-fattura: emissione con regole ordinarie anche per il forfetario

D. Un contribuente operante in regime forfetario può procedere all'emissione della fattura elettronica? Quali sono le disposizioni operative di riferimento per tale categoria di contribuenti?

R. L'obbligo di emissione della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 ha ad oggetto sia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni B2B) sia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono state definite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con le C.M. n. 8/E e 13/E del 2018.

Le disposizioni della Legge di Bilancio 2018 che ha introdotto l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, prevedono espressamente che sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori che operano nel regime dei minimi o nel regime forfetario.

Detto questo però si evidenzia che nella Guida sulla fatturazione elettronica pubblicata dalla stessa Agenzia delle Entrate è evidenziato che "gli operatori in regime di vantaggio o forfetario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del Provvedimento del 30 aprile 2018.". Quindi, anche i soggetti appartenenti al regime forfetario possono ricorrere all'emissione della fattura in formato elettronico.

4. Scuola privata emittente di ricevute fiscali

D. Una scuola privata che emette solo ricevute fiscali intestate ai familiari che pagano la retta per i figli, dal 2019 è tenuta alla fattura elettronica?

R. Non essendo fatture, le ricevute fiscali non saranno soggette all'obbligo. Tuttavia, se i clienti privati dovessero richiedere la fattura, l'artigiano sarà obbligato a redigerla in formato XML e a veicolarla tramite Sdi. Per indirizzare la fattura ai privati si dovrà usare "0000000" nel campo "CodiceDestinatario".

5. Artigiano emittente di ricevute fiscali

D. Un artigiano che emette solo ricevute fiscali a privati per la riparazione delle autovetture è tenuto dal 2019 alla fattura elettronica?

R. Non essendo fatture, le ricevute fiscali non saranno soggette all'obbligo. Tuttavia, se i clienti privati dovessero richiedere la fattura, l'artigiano sarà obbligato a redigerla in formato XML e a veicolarla tramite Sdi. Per indirizzare la fattura ai privati si dovrà usare "0000000" nel campo "CodiceDestinatario".

6. Cliente senza codice fiscale

D. Come ci si deve comportare nei confronti di un cliente che non sa o non ha il codice fiscale?

R. Il codice fiscale è un elemento obbligatorio della fattura (art. 21 del D.P.R. 633/72): in sua assenza o in caso di codice fiscale errato lo Sdi la scarnerà e la stessa si considererà come non emessa.

7. Cliente estero privo di codice fiscale ed e-fattura

D. Come va compilato il file XML se si emette una fattura elettronica a un cliente estero privo di codice fiscale?

R. Posto che la e-fattura è obbligatoria solo nei confronti delle operazioni effettuate tra italiani, qualora si volesse procedere all'emissione di una e-fattura verso un cliente estero si dovrà compilare il solo campo "CodiceDestinatario" con il codice "XXXXXXX".

8. Condominio e fattura elettronica

D. Dal 2019 quali saranno gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico dei condomini?

R. Il condominio non è un soggetto titolare di partita Iva e non emette fattura.

Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale".

Pertanto, nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario/committente; valorizzeranno il campo "codice destinatario" della fattura elettronica con il codice convenzionale "0000000" e invieranno la fattura elettronica al SdI. Successivamente, consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio.

Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell'area riservata. L'agenzia delle Entrate metterà a disposizione del condominio la fattura elettronica correttamente elaborata dallo SdI, in un'apposita area riservata del sito dell'Agenzia.

9. Enti non commerciali non titolari di partita IVA

D. Dal 2019 quali saranno gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico dei condomini?

R. Gli enti non commerciali non titolari di partita IVA, non essendo operatori IVA in senso stretto (ossia quali emittenti fattura), rivestono di conseguenza le caratteristiche di consumatori finali, dove l'Iva rappresenta un costo che viene sommato a quello puro di acquisto del bene o servizio.

Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di tali enti saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando gli stessi alla stregua di un "consumatore finale".

In questo caso, per tali enti si pone il problema di ricevere la fattura elettronica dai propri fornitori; come chiaramente indicato nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 2018 per tali enti non sarà necessario avere una PEC perché in tal caso il cedente / fornitore indicherà nel campo codice destinatario il numero "0000000", mentre nelle informazioni di carattere anagrafico inserirà il codice fiscale dell'associazione.

Attraverso tale procedura, la fattura elettronica sarà disponibile in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, accessibile attraverso i servizi telematici mediante registrazione e identificazione.

Nel Provvedimento citato è anche chiarito che il cedente / prestatore deve consegnare direttamente all'associazione cliente copia analogica o informatica della fattura, comunicando contestualmente il fatto che la stessa fattura, in formato elettronico, è resa disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate da parte del SdI.

L'ente non commerciale committente è libero di non accettare la copia cartacea, anche se non se ne vede il motivo, posto che, comunque, ai fini della tenuta della minima contabilità per le entrate e uscite istituzionali è sempre necessario il supporto documentale al rendiconto di fine esercizio.

10. Professionista che emette ricevute fiscali

D. Un professionista che emette numerose ricevute fiscali nei confronti di privati, di importo molto basso (deducibili e quindi soggette a separata comunicazione), come può ovviare all'obbligo della fatturazione elettronica, che comporterebbe dei costi (in termini di tempo impiegato o dovendo pagare un terzo che svolga la gestione delle fatture elettroniche per suo conto), molto spesso analoghi agli introiti? Inoltre, per le rare fatture che emette nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, dovrà tenere un distinto registro sezionale?

R. Il nuovo obbligo riguarda esclusivamente l'emissione delle fatture elettroniche e non documenti diversi, quali, ad esempio, le ricevute fiscali. Se si intende procedere delegando l'emissione delle fatture a un soggetto terzo, l'operazione richiederà di sostenere un costo. La spesa però potrebbe essere minimizzata incaricando l'Agenzia delle Entrate al successivo adempimento dell'archiviazione sostitutiva. Per quanto riguarda il registro sezionale, si evidenzia che non è obbligatoria l'istituzione di un registro sezionale, qualora le fatture emesse seguano un'unica numerazione progressiva.

11. Emissione fatture verso estero e registro sezionale

D. Per l'emissione delle fatture verso l'estero è necessario creare un sezionale a parte per non creare problemi con lo Sdi?

R. In realtà, se la numerazione è progressiva e continua, non sussiste l'obbligo di adozione di un registro sezionale. Può essere utile, per "ordine contabile", adottare una distinta serie di numerazione per le fatture elettroniche e quelle analogiche. In tal caso, l'adozione del registro sezionale diviene obbligatoria.

12. Società e associazioni sportive dilettantistiche: obbligo di fatturazione elettronica.

D. Le associazioni sportive dilettantistiche dovranno fare le fatture elettroniche?

R. L'art. 10, comma 1 del D.L. n. 119 del 2018 ha disposto l'esonero dall'obbligo di emettere la fattura elettronica per i soggetti che:

- Applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 (ad es. le associazioni sportive dilettantistiche) e
- Nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a 65.000 Euro.

Con riferimento all'esonero per il 2019 assumono pertanto rilevanza i proventi commerciali 2018.

13. Fattura elettronica e curatori fallimentari

D. I curatori fallimentari sono interessati dai nuovi adempimenti in relazione alla fattura elettronica?

R. La risposta è affermativa: a partire dal 1° gennaio 2019, gli obblighi di fatturazione elettronica interesseranno, sia sul piano delle fatture attive che sul piano delle fatture passive anche i curatori fallimentari.

In ragione di quanto disposto dall'art. 74-bis del D.P.R. 633/72, infatti, sono i curatori i soggetti deputati agli obblighi di fatturazione, per il fallito relativamente alle operazioni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché per tutti gli adempimenti IVA (inclusa la fatturazione) che si dovessero rendere necessari nel corso della procedura.

Non si ravvisano, peraltro, nella nuova disciplina di fatturazione elettronica, specifici esoneri per i curatori fallimentari.

Dal 1° gennaio 2019 sarà quindi dovuta l'emissione di fatture elettroniche, ad esempio, per le vendite di beni del fallito effettuate nel corso della procedura.

Sul fronte delle operazioni passive, va segnalato che transiteranno per il Sdi anche le note di variazione IVA in diminuzione emesse dai fornitori del fallito in relazione al manifestarsi della "infruttuosità" della procedura come stabilito dall'art. 26, comma 2 del D.P.R. 633/72.

14. Medico e fattura verso il consumatore finale

D. Il consumatore finale privato cittadino va dal medico, il quale trasmette fattura elettronica al Sdi. Il paziente ha l'obbligo di ricevere comunque la fattura cartacea?

R. Il paziente può anche rifiutare la consegna del documento in formato cartaceo. La previsione è contenuta nella Legge di Bilancio 2018 (comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 909 della Legge n. 205 del 2017).

Si tenga comunque presente che l'art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, modificato dall'art. 1, comma 53, della Finanziaria 2019, ha disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

In merito si rammenta che l'invio dei dati al STS riguarda:

- Farmacie pubbliche e private / c.d. "parafarmacie";
- Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle

prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate);

- Medici e odontoiatri;
- Iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- Iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al D.M. n. 739/94;
- Iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al D.M. n. 740/94;
- Iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. n. 746/94;
- Ottici con comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- Iscritti all'Albo dei veterinari.

Tale disposizione:

- Prevede che i soggetti in esame non possono emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni / prestazioni i cui dati vanno inviati al STS;
- Riguardando le fatture i cui dati sono da inviare al STS, trova applicazione con riferimento alle fatture a persone fisiche "privati" relative a spese che possono essere dedotte / detratte nel modello 730/ Redditi. Di conseguenza, per le prestazioni effettuate a soggetti diversi, i cui dati non vanno inviati al STS (ad es., visite mediche fatturate al datore di lavoro), i soggetti in esame sono tenuti ad emettere "ordinariamente" la fattura elettronica;
- Considerata la nuova formulazione, porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati.

Si tenga presente che in sede di conversione del Decreto semplificazioni è stato previsto che la suddetta disposizione è applicabile anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

15. Fatturazione elettronica verso privati

D. Le aziende (es. edili) che emettono fatture ad altre aziende, ma anche a privati, possono emettere le fatture ai privati ancora in formato cartaceo?

R. La risposta è negativa. Le fatture devono essere emesse in formato elettronico anche nei confronti dei privati consumatori finali. L'invio dovrà essere effettuato in ogni caso tramite il Sdi. Dovrà poi, in aggiunta alla generazione e all'invio del documento in formato digitale, essere consegnata una copia cartacea della fattura. Il consumatore finale potrà però rinunciarvi.

16. Fatturazione elettronica nei confronti di privati persone fisiche

D. nel caso di persone fisiche (privati) che non hanno né codice destinatario né PEC, come si emettono le fatture elettroniche?

R. Deve essere indicato il codice fiscale e, in luogo del codice univoco, deve essere indicato il codice convenzionale così formato "0000000".

La fattura elettronica sarà messa a disposizione del consumatore finale in un'area riservata del sito delle Entrate. Si deve consegnare una copia analogica/cartacea del documento, che però il privato può rifiutare.

17. Medico: fatturazione elettronica e imposta di bollo

D. Il medico che fattura ad un soggetto privato è soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica?

R. L'art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, modificato dall'art. 1, comma 53, della Finanziaria 2019, ha disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

In merito si rammenta che l'invio dei dati al STS riguarda:

- Farmacie pubbliche e private / c.d. "parafarmacie";
- Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate);
- Medici e odontoiatri;
- Iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- Iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al D.M. n. 739/94;
- Iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al D.M. n. 740/94;
- Iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. n. 746/94;
- Ottici con comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- Iscritti all'Albo dei veterinari.

Tale disposizione:

- Prevede che i soggetti in esame non possono emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni / prestazioni i cui dati vanno inviati al STS;

- Riguardando le fatture i cui dati sono da inviare al STS, trova applicazione con riferimento alle fatture a persone fisiche “privati” relative a spese che possono essere dedotte / detratte nel modello 730/ Redditi. Di conseguenza, per le prestazioni effettuate a soggetti diversi, i cui dati non vanno inviati al STS (ad es., visite mediche fatturate al datore di lavoro), i soggetti in esame sono tenuti ad emettere “ordinariamente” la fattura elettronica;
- Considerata la nuova formulazione, porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati.

Si tenga presente che in sede di conversione del Decreto semplificazioni è stato previsto che la suddetta disposizione è applicabile anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

18. E-commerce ed e-fattura

D. Come dovranno comportarsi gli operatori del settore e-commerce a partire dal 1° gennaio 2019? Attualmente non sono tenuti all’obbligo di emissione di fattura, e nemmeno all’emissione dello scontrino fiscale?

R. L’avvento della fatturazione elettronica non muta le normative fiscali vigenti. Il soggetto che, oggi, è esonerato dall’emissione della fattura, parimenti sarà esonerato il 1° gennaio 2019.

Gli operatori del settore e-commerce, pertanto, potranno mantenere il comportamento tenuto oggi, sia con riferimento all’aspetto “obbligo di fatturazione” sia con riferimento all’aspetto “obbligo di emissione dello scontrino fiscale”.

Tuttavia occorre ricordare che la fattura può sempre essere richiesta da parte dell’interessato, sia esso soggetto business che soggetto consumer. In tal caso, quindi, anche l’operatore e-commerce dovrà rispettare il nuovo formato imposto dalla normativa, emettendo pertanto fattura in formato elettronico e trasmettendola al Sdi.

19. Soggetti esonerati: una sola e-fattura obbliga all’emissione delle successive?

D. Riguardo l’esonero dall’obbligo di emissione della fatturazione elettronica da parte dei soggetti che operano in regime forfetario, si chiede di sapere se, nel caso in cui il contribuente decida di emettere, comunque, una fattura in formato elettronico, sarà poi obbligato ad emettere anche tutte le altre nello stesso formato. Il contribuente può, ad esempio, fatturare un’operazione in formato digitale ed un’altra operazione in formato cartaceo?

R. Secondo le attuali disposizioni normative, esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica sono i soggetti che operano in regime forfetario e in regime di vantaggio. L'esonero non opera qualora si tratti di operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione.

Il fatto che chi agisce in regime forfetario sia esonerato dall'emissione della fattura in formato elettronico, non significa che questi non possa emetterla in tale formato.

In altre parole, per i citati contribuenti l'emissione della fattura elettronica sarà una facoltà e non un obbligo e nessun documento di prassi né la normativa di riferimento prevedono che l'emissione di una sola fattura in formato digitale obblighi il contribuente ad emettere fatture elettroniche per tutte le altre operazioni che verranno compiute.

Quindi, il contribuente potrà fatturare in modalità elettronica, ad esempio, l'operazione di vendita di beni ad un cliente e fatturare in modalità cartacea altra operazione verso altro cliente. Stessa cosa dicasi nel caso di più operazioni fatte verso lo stesso cliente. Si rammenta sempre che, i soggetti menzionati, sono esonerati dall'emissione ma non dalla ricezione della fattura elettronica.

20. Regime forfetario e fattura verso la P.A.

D. Dal prossimo anno l'obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso a tutte le operazioni IVA, e quindi, sia B2B che B2C. La normativa prevede che saranno esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti che operano in regime forfetario.

Si chiede di sapere se tale esonero sarà valido anche per tutte le fatture emesse da tali soggetti nei confronti della P.A. le cui disposizioni e regole tecniche sono fissate dal DM n. 55 del 3.4.2013.

R. Il primo obbligo di emissione di fattura in formato digitale è stato introdotto con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La Legge di Stabilità 2018 ha poi esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni IVA sia B2B (business to business) sia B2C (business to consumers).

Restano fuori dall'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica i soggetti che operano in regime forfetario e coloro che agiscono in regime di vantaggio, oltre che i piccoli agricoltori di cui all'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ha affermato che "per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55".

Tale decreto interministeriale non esclude i soggetti che agiscono in regime forfetario e di vantaggio dall'obbligo di emissione della fattura elettronica per le operazioni che il contribuente compie verso la Pubblica Amministrazione.

In definitiva, dunque, il contribuente che agisce in regime forfetario sarà esonerato dall'obbligo di emissione della fattura elettronica per le operazioni compiute verso altri operatori IVA o verso

consumatori finali, ma non sarà esonerato dallo stesso obbligo per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate verso la Pubblica Amministrazione.

21. E-fattura nei confronti di un Privato: come consegnare la copia

D. Come ci si deve comportare nell'emissione di una fattura elettronica nei confronti di soggetti privi di partita IVA?

R. Nel compilare la fattura elettronica in caso di persone fisiche non in possesso di partita IVA deve essere indicato il Codice Fiscale della persona fisica nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario / committente. Inoltre, il campo "codice destinatario" della fattura elettronica deve essere valorizzato con il codice convenzionale "0000000". Il documento digitale così formato deve essere in ogni caso inviato per il tramite del Sdi.

L'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede che "le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura".

L'Agenzia delle Entrate in un incontro della stampa specialistica ha disposto che "nella copia deve essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell'area riservata".

Qualche dubbio viene su tale risposta in quanto né il D.Lgs. n. 127 del 2015 né il Provvedimento del 30 aprile 2018 prevedono l'obbligatorietà di fornire tale indicazione sulla copia del documento elettronico o cartaceo.

Inoltre è ben difficile comprendere come tale obbligo possa essere materialmente soddisfatto. Infatti, il documento elettronico, il cui formato è l'XML, non deve essere per sua natura modificabile. Nel caso in esame, l'emittente consegna al cessionario / committente una copia, diversa da quella fiscalmente valida, che resta unica. Conseguentemente, al fine di rendere possibili le predette annotazioni sul documento, cioè la dichiarazione di esistenza di un unico esemplare valido ai fini fiscali, le società di software dovranno rendere modificabile la "copia" in formato XML. La consegna della copia al destinatario si ritiene possa ad esempio essere effettuata anche a mezzo posta elettronica ordinaria diversa dalla PEC.

Deve inoltre tenersi conto che, con decorrenza dal 1° luglio 2019, e come previsto dal D.L. n. 199 del 2018, la fattura elettronica potrebbe essere emessa entro i dieci giorni successivi dal momento di effettuazione dell'operazione. In tal caso, il momento in cui l'operazione si considera effettuata deve essere indicato nel documento medesimo.

E' dunque evidente che non potrà essere indicato né nella copia del file in formato XML, né nella copia analogica consegnata al contribuente, che si tratta della copia della fattura trasmessa al Sdi. Infatti, se tale momento risulterà successivo rispetto all'effettuazione dell'operazione, potrà essere fornita

l'indicazione che si tratta di una copia che sarà inviata al Sdi, entro i termini previsti dalla legge. Diversamente, ove questa interpretazione non fosse condivisa, il rilascio della copia potrà avvenire solo successivamente, ovvero quando il documento sarà effettivamente trasmesso al Sdi.

22. Soggetti identificati destinatari di fatture passive

D. Come ci si deve comportare qualora i soggetti identificati siano cessionari o committenti di un soggetto passivo d'imposta nazionale?

R. I soggetti identificati sono stati esclusi da perimetro soggettivo della fattura elettronica dal D.L. n. 199 del 2018. L'Agenzia delle Entrate ha specificato in un incontro con la stampa specializzata che ai fini della trasmissione delle fatture ai predetti soggetti (insieme ai soggetti minimi, forfetari e in regime di vantaggio), i cedenti / prestatori invieranno una vera e propria fattura elettronica tramite lo Sdi con un codice destinatario convenzionale a 7 zeri (salvo che il soggetto identificato non comunichi uno specifico indirizzo telematico o PEC o codice destinatario, ottenuto previo accreditamento al sistema da parte del cliente o dell'intermediario che riceve per suo conto).

Le fatture elettroniche saranno poi messe a disposizione nelle loro specifiche aree riservate. Inoltre, si rende opportuno per il fornitore consegnare ai soggetti identificati copia cartacea.

23. Fatture emesse a esportatore abituale

D. Come devo emettere dal 1° gennaio 2019 le fatture nei confronti di un esportatore abituale?

R. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in un incontro con la stampa specializzata che in tali situazioni deve essere riportata nel file XML il numero e la data della dichiarazione d'intento, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, "Causale").

24. Trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria

D. I medici e operatori del settore inviano periodicamente le fatture e ricevute tramite il sistema tessera sanitaria. Questo decade dal 2019?

R. Per ora non è previsto uno specifico esonero dall'obbligo di trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

25. Consociate estere

D. Come si devono comportare le consociate estere di un gruppo italiano, risiedenti in Paesi Ue nei quali non è ancora stata applicata la fattura elettronica, quando emettono fatture a società italiane?

R. Per le società estere non residenti e non stabilite in Italia non c'è alcun obbligo di emettere fatture elettroniche. Esse possono accreditarsi al SdI e possono, comunque, emettere fatture elettroniche. Il cessionario/committente è obbligato dal 1 gennaio 2019 a trasmettere una apposita comunicazione alle Entrate secondo le modalità previste dal provvedimento dell'Agenzia n.89757 del 30 aprile 2018 e le relative regole tecniche.

26. Commercio all'ingrosso di carburanti

D. Una società con codice Ateco 467100 "commercio ingrosso di carburanti" è soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica già dal 1.7.2018?

R. La proroga della fattura elettronica al 2019 introdotta con il D.L. n. 79 del 2018 fa riferimento soltanto alle cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale. Sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica fino al 1° gennaio 2019 coloro che effettuano gli ordinari rifornimenti di benzina e gasolio su strada; in sostanza, soltanto l'anello finale della filiera.

Per i soggetti obbligati alla fattura elettronica già dal 1° luglio 2018, ad esclusione dei distributori di benzina e gasolio "su strada", ossia per tutta la restante filiera, non vi è stata alcuna proroga dell'entrata in vigore della norma. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 917 della Legge n. 205 del 2017, le cessioni di carburante diverse da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione dovranno essere documentate con fattura elettronica a partire dal 1 luglio 2018.

27. Soggetti esonerati e dimostrazione

D. I soggetti esonerati dalla fattura elettronica devono dimostrare il loro status con una certificazione o auto-dichiarazione? Il cliente che si vede recapitare una fattura in formato analogico è tenuto ad appurare lo status del soggetto emittente la stessa?

R. I contribuenti, titolari di partita IVA, in regime dei minimi o forfetari, sono esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. La "dimostrazione" di essere contribuenti in regime dei minimi o forfetari è nelle stesse fatture che emettono, che riportano l'esclusione dall'IVA e i riferimenti normativi. Per i piccoli produttori agricoli, con volume d'affari non

superiore a 7mila Euro, è l'acquirente che dovrà farsi carico di emettere l'autofattura con modalità elettroniche.

28. Parrucchiera e fattura elettronica

D. La parrucchiera che fa ricevute fiscali (e non ha il registratore di cassa), come si deve comportare con la fattura elettronica?

R. Tali soggetti non sono in alcun modo interessati dalla fatturazione elettronica dal lato attivo, a meno che non effettuino una prestazione a fronte della quale venga loro richiesto il rilascio di una fattura, come potrebbe accadere, per esempio, nel caso di una prestazione effettuata a favore di un'artista del mondo dello spettacolo, titolare di partita IVA, che richieda appunto l'emissione di fattura e non di ricevuta fiscale.

29. ASD oltre 65.000 Euro e fattura elettronica

D. Il cessionario deve emettere la fattura nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) in regime ex legge 398/1991, che ha proventi commerciali superiori a 65.000 euro? Oppure l'associazione sportiva dilettantistica può anche decidere di emettere direttamente le fatture elettroniche?

R. Sulla base di una lettura interpretativa dell'art. 10, comma 1 del D.L. n. 119 del 2018, si può ritenere che l'associazione sportiva dilettantistica possa emettere la fattura elettronica in luogo del cessionario / committente.

Infatti, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro promosso dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed esperti contabili del 15 gennaio 2019, è vero che, secondo la norma, l'Associazione sportiva dilettantistica che nell'anno precedente abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65.000 Euro assicura l'emissione della fattura da parte del cessionario o committente.

Tuttavia nulla vieta all'associazione stessa di emettere in via del tutto autonoma la fattura elettronica, utilizzando in questo caso il codice "TD01" ed esponendo l'IVA nel documento.

2.

Conferimento della delega all'intermediario

Per la gestione del processo di fatturazione elettronica, al contribuente viene data la possibilità di delegare uno o più intermediari all'utilizzo dei diversi servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

I servizi che risultano delegabili sono i seguenti:

- **consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici** (ricerca, consultazione e acquisizione dei documenti emessi e ricevuti attraverso il Sdi, consultazione dei dati trasmessi in relazione alle operazioni transfrontaliere, ecc...);
- **consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;**
- **registrazione dell'indirizzo telematico** (indicazione dell'indirizzo telematico scelto per la ricezione dei file fattura e generazione del QR-code);
- **fatturazione elettronica e conservazione elettronica delle fatture** (servizio che può essere delegato anche a intermediari non abilitati);
- **accreditamento e censimento dei dispositivi** (delegabile anche a intermediari non abilitati).

Le modalità di conferimento della delega possono essere le seguenti:

- Presentazione del modulo cartaceo da parte del contribuente o dell'intermediario;
- On-line da parte del contribuente;
- Presentazione telematica (puntuale o massiva) da parte dell'intermediario;
- Via PEC da parte dell'intermediario.

Il modello per il conferimento della delega può essere presentato in forma **cartacea** ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente ovvero dall'intermediario che a tal fine deve essere dotato, oltre che della delega, anche di una **procura speciale** (per la quale andrà compilata l'apposita sezione del modello).

Le deleghe presentate con tale modalità sono attivate entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'Ufficio della richiesta.

Il conferimento della delega può essere fatto direttamente dal contribuente, attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata accessibile tramite credenziali Entratel/Fisconline, SPID, CNS.

L'invio delle deleghe potrà essere "massivo" qualora siano conferite più deleghe. In questo caso, l'intermediario può inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione di tutte deleghe (al massimo 2.500 deleghe per invio).

Per ogni comunicazione verrà rilasciata una ricevuta, contenente l'esito delle richieste e l'indicazione di eventuali motivi di scarto.

Si tenga presente che, secondo quanto indica il Provvedimento, per l'attivazione delle deleghe è necessario che il contribuente delegante abbia presentato la dichiarazione IVA nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega. La motivazione risiede nel fatto che, nella comunicazione telematica, devono essere indicati gli importi relativi al volume d'affari, imposta a debito e imposta a credito.

Se la delega viene conferita entro il 31 dicembre del 2018, dovranno essere inseriti i dati della dichiarazione IVA 2017 per il periodo d'imposta 2016.

L'invio telematico massivo è effettuabile **a partire dal 5 novembre 2018** con il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L'invio delle deleghe potrà essere puntuale qualora sia attivata una singola delega. In questo caso, tale modalità di invio si potrà fare a partire dal 30 novembre 2018 attraverso una funzionalità web disponibile nella propria area riservata.

Anche in questo caso, per l'attivazione delle deleghe è necessario che il contribuente delegante abbia presentato la dichiarazione IVA nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.

Questo perché nella comunicazione telematica devono essere indicati gli importi relativi al volume d'affari, imposta a debito e imposta a credito.

Con il Provvedimento del 5 novembre 2018 è stata introdotta un'altra modalità di invio del modulo di conferimento della delega. Infatti, l'intermediario può predisporre uno specifico file ed inviarlo all'Agenzia delle Entrate tramite PEC.

In questo caso, i soggetti delegati predispongono un file per ciascun soggetto delegato dal contribuente all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica che contenga:

- a) Le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti;
- b) Le copie dei documenti di identità dei deleganti;

- c) Un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe, redatto secondo specifico schema approvato dal Provvedimento del 5 novembre 2018;
- d) Un'autocertificazione con la quale si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione, la rispondenza di quanto riportato nel prospetto con quanto indicato nelle deleghe e l'impegno a conservare i moduli per 10 anni.

Una volta predisposto il file, sarà necessario firmarlo digitalmente ed inviarlo tramite PEC all'indirizzo **delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it**

Si tenga presente che tramite questa modalità si possono inviare le richieste di delega anche in caso di soggetti che non hanno presentato la dichiarazione IVA nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega. Infatti, qualora tali dati non sia possibile averli, non è possibile utilizzare le metodologie di invio individuale o massivo.

Una volta inviato il file, l'indirizzo PEC utilizzato per l'invio sarà utilizzato per comunicare l'esito della richiesta e per eventuali comunicazioni riguardanti la sua lavorazione.

Ai fini dell'attivazione della delega, il contribuente deve sottoscrivere il modulo cartaceo anche in caso di invio telematico (o via PEC) da parte dell'intermediario.

L'intermediario poi provvederà all'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati essenziali relativi alle deleghe/revoche che gli sono state conferite.

Le deleghe dovranno essere inviate da parte dell'intermediario:

- Entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo per le richieste di conferimento delega;
- Entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo per le richieste di revoca.

È necessario tenere a mente che il Provvedimento ha disposto che gli intermediari delegati che hanno trasmesso all'Agenzia delle Entrate – tramite l'invio massivo, puntuale o tramite PEC - le deleghe cartacee ricevute, devono innanzitutto conservare l'originale dei moduli di delega e le copie dei documenti di identità dei deleganti per almeno 10 anni.

Tali soggetti dovranno anche nominare uno o più responsabili per la gestione dei suddetti moduli.

Nel caso di ricezione dei moduli in formato elettronico (es. PDF firmato digitalmente dal delegante) la conservazione deve essere effettuata nel rispetto delle regole tecniche e delle linee guida del D.Lgs. n. 82 del 2005.

I moduli acquisiti dovranno essere **numerati e annotati giornalmente** in un **apposito registro cronologico** contenente i seguenti dati:

- numero progressivo della delega/revoca;
- data della delega/revoca;
- codice fiscale del contribuente delegante;
- dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.

QUESITI

30. Vecchio modello di delega: utilizzabile?

D. Con riferimento al conferimento della delega per il servizio Fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate, si chiede di sapere quale modello utilizzare, ossia se quello approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018 o quello approvato con il Provvedimento del 5 novembre scorso.

R. Con il Provvedimento del 5 novembre 2018, è stato approvato il modulo aggiornato per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica.

In primo luogo c’è da precisare che con la sua presentazione sono delegabili i seguenti servizi:

- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari);
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA (servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari);
- Registrazione dell’indirizzo telematico (servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari);
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche (servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari);
- Accreditamento e censimento dispositivi (servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari).

Ciascuna delega può essere conferita a non più di 4 soggetti e la sua durata è stabilita dal delegante entro il limite di 2 anni dalla data del conferimento. Si tenga presente che se la durata non è indicata, questa è automaticamente fissata a 2 anni, salvo revoca.

In relazione al modello da utilizzare, si precisa che a decorrere dalla data del 5 novembre (data pubblicazione del Provvedimento) e fino al 60° giorno successivo alla predetta data è possibile utilizzare anche il modulo pubblicato con l’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018.

31. E-fattura: la delega all'intermediario può essere parziale?

D. In caso di fatturazione elettronica, è possibile conferire delega ad un intermediario per i relativi servizi di emissione, consultazione, ecc. Si chiede se nel caso di utilizzo del portale web "Fatture e Corrispettivi" la delega deve essere conferita per tutti i servizi presenti oppure può essere anche parziale (per esempio, si conferisce la delega all'intermediario solo per la consultazione delle fatture)?

R. Le regole da seguire per il conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi connessi all'e-fattura sono state definite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018. Quindi, è possibile delegare un intermediario ad accedere alla propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" ed utilizzare, per proprio conto, i servizi in esso presenti.

Come si legge dalla guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate, si può assegnare una delega a tutti i servizi presenti nel portale "Fatture e Corrispettivi" oppure si può scegliere di far accedere il proprio intermediario solo ad alcuni di essi.

32. Fatturazione tramite software house e delega

D. Per avvalermi di una software house per l'invio delle fatture elettroniche devo procedere a comunicare apposita delega all'Agenzia delle Entrate? E nel caso in cui il sottoscritto intenda procedere tramite PEC?

R. La delega di cui al Provvedimento del 5 novembre 2018 va conferita solo per l'accesso al sito "Fatture e Corrispettivi". La delega, per quanto qui interessa, potrà riguardare l'interezza dei dati della fatturazione elettronica o la sola consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.

In sostanza soltanto nel caso in cui il contribuente intenda inviare le fatture XML tramite l'apposita funzione nel sito occorre barrare l'apposita delega.

Nel caso in cui ci si intenda avvalere di una software house per tali servizi sarà sufficiente stipulare un contratto tra le parti (non trasmesso all'Agenzia delle Entrate). Infatti, lo Sdi sarà al corrente di quale soggetto è stato incaricato per la trasmissione della fattura, posto che il file incorpora un codice che individua la software house (o il gestore di posta elettronica certificata) a fronte del quale si presumerà uno specifico incarico contrattuale tra le parti.

33. Il registro delle deleghe

D. Con quali modalità è necessario tenere il registro delle deleghe?

R. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018.

Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.

34. Modulo delega ante 5 novembre 2018

D Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica con le nuove modalità approvate la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell'originale?

R. In tal caso, sarà l'ufficio dell'agenzia delle Entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l'annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dell'Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell'ufficio e il numero di protocollo della ricevuta).

35. Fatturazione "indiretta" tramite software house e delega

D Sono un commercialista che dal 1° gennaio 2019 sarà incaricato da alcuni clienti alla emissione della fattura elettronica per loro conto: il cliente provvederà ad inviarmi la fattura cartacea che sarò tenuto a convertire in file XML per poi trasmetterle.

Per la spedizione elettronicamente intendo avvalermi della mia software house di fiducia. Come dovrò comportarmi dal punto di vista degli adempimenti e qual è la tempistica delle comunicazioni?

R. In tal caso, il commercialista dovrà sottoscrivere un contratto di servizi con la propria software house, sia per l'invio delle proprie parcelle che per l'invio delle fatture dei propri clienti. Sarà opportuno che per quest'ultima categoria si faccia attribuire l'autorizzazione alla consultazione ed alla acquisizione sul sito apposito dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alla tempistica si fa presente che il contratto con la software house è opportuno sia stipulato entro fine 2018, o comunque nei primi giorni del 2019 (ovvero anteriormente alla prima occasione di emissione delle fatture in formato elettronico).

Per quanto riguarda il servizio di visione delle fatture per i propri clienti è opportuno anche qui che venga attribuita la delega prima del 2019, in quanto in tal modo il consulente potrà essere messo al corrente dell'eventuale scarto della fattura da parte dello Sdi, per poter procedere tempestivamente alla sua sostituzione.

36. Delega agli intermediari

D In merito all'obbligo di tenuta del registro cronologico delle deleghe, la data di acquisizione della stessa si riferisce alla data dell'acquisizione dell'intermediario o alla data di acquisizione dell'Agenzia delle Entrate?

R. La data da inserire nel registro cronologico è quella del conferimento della delega da parte del cliente all'intermediario abilitato e non quella di trasmissione delle deleghe.

37. Mancata tenuta registro delle deleghe

D Quali sono gli aspetti sanzionatori legati ad un eventuale mancata tenuta del registro delle deleghe?

R. Nel Provvedimento del 5 novembre 2018 viene specificato che l'Agenzia delle entrate effettua controlli sui moduli acquisiti anche presso le sedi degli intermediari. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe/revoche si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

38. Invio massivo delle deleghe

D In caso di invio massivo delle deleghe, la delega da conservare sarà priva della parte relativa all'autentica di firma prevista solo per il caso di consegna del modulo cartaceo in Agenzia. E' corretto?

R. Sì, è corretto. La parte relativa all'autentica della firma va compilata solo in caso di conferimento di procura per la consegna delle deleghe in ufficio, e quindi anche in caso di invio dei moduli tramite PEC.

39. Mancata indicazione della durata della delega

D Un cliente del mio studio commerciale ha presentato qualche giorno fa il modello di delega per l'utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica, dimenticandosi tuttavia di compilare la parte relativa alla durata delle delega; si chiede di sapere se tale omissione comporta la nullità della del modello presentato oppure se lo stesso è comunque pienamente valido; in tale ultima ipotesi, che durata verrebbe assegnata alla delega?

R. La durata della delega, conferibile ad un massimo di 4 soggetti, è stabilita dal delegante entro il limite di 2 anni dalla data del conferimento. Se la durata non è indicata, è automaticamente fissata a 2 anni, salvo revoca.

In base a quanto detto, nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, il modulo presentato anche senza l'indicazione della durata delle delega è comunque valido e autorizza l'intermediario all'utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica selezionati nello stesso modello.

40. Deleghe per fatture elettroniche verso privati

D Quali deleghe è necessario attivare per visualizzare le fatture elettroniche rilasciate a privati: è necessario farli abilitare con le credenziali Fisconline? Oppure le nuove deleghe per l'accesso al cassetto fiscale comprendono anche l'area delle fatture elettroniche passive?

R. A seguito del confronto avuto tra l'Agenzia delle Entrate e il Garante Privacy è stato previsto che non sarà possibile delegare un soggetto terzo (anche art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/98) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.

3.

Il processo di fatturazione elettronica

La fattura elettronica, dopo essere stata generata nel formato XML, non viene inviata direttamente dal cedente / prestatore, o dal suo intermediario incaricato, al cessionario / committente, ma transita attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), e da questi, dopo essere stata controllata, viene recapitata al soggetto ricevente.

Una delle prime cose da fare prima di approcciarci alla fatturazione elettronica a gennaio 2019 è quella di registrare il nostro indirizzo telematico.

Infatti, ciascun cedente / prestatore dovrebbe conoscere l'indirizzo telematico del cessionario / committente al quale recapitare le fatture.

La registrazione dell'indirizzo telematico può essere effettuata direttamente dal contribuente tramite la funzionalità "Fatture e Corrispettivi" oppure può essere effettuata dall'intermediario al quale è stata conferita delega da parte del contribuente per effettuare tale registrazione.

Quando si procede alla prima registrazione, è necessario indicare, a scelta, i dati relativi al Codice Destinatario e all'indirizzo PEC.

E' utile evidenziare che per agevolare i processi di automazione e ridurre gli errori nella fase di predisposizione della fattura, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio che consente ai titolari di partita IVA di generare un codice a barre bidimensionale (QR-Code) da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta.

Nel codice sono memorizzati tutti i dati identificativi IVA del contribuente e il codice destinatario. Quindi, in questo senso è opportuno procedere prima con la registrazione del codice destinatario e poi con la generazione del QR-Code.

Per la creazione delle fatture elettroniche può essere utilizzato un software gestionale proprio adibito per questa funzione oppure può essere utilizzato il software messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La fattura potrà considerarsi emessa quando, superati positivamente i controlli del Sdi, il recapito al ricevente abbia dato esito positivo.

Inoltre, il documento si considera emesso anche nel caso in cui il Sdi recapita al trasmittente una "ricevuta di impossibilità di consegna".

In tal caso, la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente.

Infatti, il Sdi effettua alcuni controlli sul documento e solo al superamento degli stessi:

- Trasmette al cessionario o committente il documento e, ove il recapito sia avvenuto con successo, invia al soggetto trasmittente la ricevuta di consegna della fattura elettronica contenente l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario;
- Nel caso in cui il recapito non sia possibile, rende disponibile al cessionario / committente la fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, informando il cedente / prestatore affinché questi, a sua volta, comunichi al ricevente che la fattura è a sua disposizione nella predetta area.

Vi sono quattro canali tramite i quali si può procedere alla trasmissione della fattura elettronica:

- a) PEC;
- b) Servizi informatici dell'Agenzia Entrate
- c) Sistema web service
- d) Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP

Per poter utilizzare le procedure c) e d) è peraltro necessario richiedere un preventivo accreditamento al Sdi, che attiva il canale telematico con il soggetto trasmittente e associa allo stesso un codice numerico di 7 cifre ("codice destinatario").

La trasmissione può avvenire anche per il tramite di un intermediario appositamente incaricato.

Il Sdi ha 5 giorni di tempo per effettuare i controlli e comunicare l'eventuale scarto al cedente o prestatore. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sdi si considerano non emesse.

Per quanto riguarda le fatture emesse, il D.L. 119 del 2018 ha modificato i termini previsti dall'art. 23, comma 1 del D.P.R. 633/72 prevedendo per le fatture emesse l'obbligo di registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Si passa quindi dall'obbligo di registrazione entro i 15 giorni successivi all'emissione, ad un termine ancorato alla liquidazione IVA del mese di riferimento.

Una volta che sono andati a buon fine i controlli dello Sdi, lo stesso recapita la fattura al soggetto cessionario / committente o a un suo intermediario incaricato. La consegna può avvenire:

- a) PEC;
- b) Sistema web service
- c) Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP

Come abbiamo già anticipato, ai fini della ricezione del documento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di registrazione, mediante il quale il cessionario / committente, o l’intermediario incaricato, può indicare al Sdi il canale e l’indirizzo telematico” (PEC, web service, ecc.) che desidera utilizzare per la ricezione del file.

A seconda dell’adesione o meno al servizio si possono avere diversi casi di recapito.

Recapito della fattura in caso di iscrizione al servizio di registrazione

Lo Sdi, tra tutte le possibili modalità di recapito, considera prioritaria sempre quella indicata attraverso il servizio di registrazione

Se allo Sdi non risulta possibile recapitare la fattura per cause non imputabili ad esso (es. casella PEC piena, canale telematico comunicato non attivo), lo stesso rende la fattura elettronica nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate

In quest’ultimo caso, lo Sdi comunica al soggetto trasmittente la ricevuta di impossibilità di recapito, unitamente alla data di messa a disposizione del file nell’area riservata del destinatario

In questo caso, il cedente / prestatore è tenuto a comunicare al destinatario della fattura l’impossibilità di recapito e la disponibilità del documento nell’area riservata.

Nel momento in cui l’acquirente / committente accede alla propria area riservata e prende visione della fattura il Sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta ricevuto dal destinatario

Recapito della fattura in caso di mancato utilizzo del servizio di registrazione

In questa casistica rientrano le seguenti tipologie:

- 1) Cessionario che ha fornito il proprio indirizzo telematico

In questo caso, l’emittente inserisce il codice destinatario o la PEC nel documento e lo Sdi recapita presso tale indirizzo.

Se allo Sdi non risulta possibile recapitare la fattura per cause non imputabili ad esso (es. casella PEC piena, canale telematico comunicato non attivo), lo stesso rende la fattura elettronica nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In quest’ultimo caso, lo Sdi comunica al soggetto trasmittente la ricevuta di impossibilità di recapito.

Il cedente/prestatore dovrà tempestivamente comunicare al cessionario / committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata.

2) Operazione effettuata nei confronti di un privato

In questo caso, nella sezione informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non vanno compilati di dati "IdFiscaleIVA" e viene compilato solo il campo "CodiceFiscale" del cessionario / committente.

Il cedente indicherà nel campo "CodiceDestinatario" solo il codice convenzionale "0000000".

Il Sdi recapita la fattura elettronica al cessionario / committente mettendola a disposizione nella sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate e rende disponibile al cedente / prestatore – nella propria area riservata – un duplicato informatico del documento.

Il cedente / prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica (es. fattura cartacea) della fattura elettronica.

È comunque facoltà dei consumatori rinunciare a tale copia.

Il cedente/prestatore comunica contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dallo Sdi nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

3) Soggetto in regime fiscale agevolato o agricoltore in regime di esonero

Il cedente / prestatore inserisce il codice convenzionale "0000000".

Il Sdi recapita la fattura elettronica al cessionario / committente mettendola a disposizione nella sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate e rende disponibile al cedente / prestatore – nella propria area riservata – un duplicato informatico del documento.

Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario / committente che il documento è messo a sua disposizione dallo Sdi nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

4) Cessionario che non ha fornito alcun indirizzo elettronico

Può avvenire il caso in cui il cessionario soggetto passivo IVA non si sia iscritto al servizio di registrazione e non abbia nemmeno fornito alcun indirizzo telematico al cedente / prestatore.

In tal caso, il Sdi rende comunque disponibile la fattura elettronica al cessionario / committente mettendola a disposizione nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate e rende disponibile al cedente / prestatore – nella propria area riservata – un duplicato informatico del documento.

Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario / committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Si tenga presente che la data da cui decorrono i termini per la detrazione dell’imposta da parte del cessionario / committente coincide:

- Con la data di ricezione attestata dai canali telematici o;
- Con la data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

Con le modifiche apportate dal D.L. 119 del 2018, sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione IVA per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nel mese precedente, purché ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo.

QUESITI

41. Fatture pro forma

D. Con riferimento alla nuova modalità di fatturazione che sarà operativa dal 1° gennaio 2019, si chiede se cambia qualcosa in relazione alle fatture pro forma effettuate dai professionisti.

R. Al riguardo si evidenzia che la digitalizzazione del sistema non impedirà agli esercenti arti e professioni di richiedere il pagamento dei compensi con l’emissione di una fattura pro forma. Tale documento non è in senso tecnico una fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72. Conseguentemente, tale documento potrà continuare ad essere inviato, anche a partire dal 1° gennaio 2019, tramite i canali tradizionali, ovvero posta elettronica non certificata, servizio postale, ecc.

42. Campo codice destinatario sempre da compilare?

D. Si chiede di sapere, qualora il cliente soggetto passivo IVA comunichi una PEC quale indirizzo telematico al quale ricevere la fattura elettronica, se il campo codice destinatario può non essere valorizzato.

R. Nella predisposizione della fatturazione elettronica è necessario indicare l’indirizzo telematico al quale

la stessa fattura deve essere recapitata per il tramite del sistema di interscambio. Tale sistema recapita la fattura elettronica attraverso PEC o codice destinatario di 7 cifre legato all'attivazione di un canale telematico FTP o WEB-Service (vedi punto 2.2 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile).

Nell'inserire in fattura i dati relativi al cliente è necessario compilare sempre il campo "Codice Destinatario":

- quest'ultimo campo potrà essere compilato con il codice di 7 cifre alfanumerico che avrà comunicato il cliente e rappresenta l'indirizzo telematico dove recapitare le fatture;
- come nel caso indicato nel quesito, se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura), il campo "Codice Destinatario" dovrà essere compilato con il valore "0000000" (sette volte zero) e, nel campo "PEC" andrà inserito l'indirizzo PEC comunicato dal cliente.

Attenzione va posta laddove il cliente soggetto Iva, non comunichi il codice destinatario né la PEC alla quale ricevere la fattura elettronica; in tale situazione è comunque necessario compilare il campo "codice destinatario" con il valore "0000000".

Il S.D.I. renderà disponibile la fattura elettronica al cliente nella sua area riservata "Consultazione-Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Ad ogni modo il cedente/prestatore è tenuto a comunicare tempestivamente al cliente (ad esempio tramite email, telefono o altro contatto) che l'originale della fattura elettronica è messa a disposizione nell'area riservata sopra citata; tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

43. Indirizzo PEC: non per forza quella comunicata in CCIAA

D. Sono un contribuente con partita IVA che dal 1° gennaio 2019 sarà obbligato alla fattura in formato elettronico. In merito alle modalità di trasmissione/ricezione della fattura voglio utilizzare il mio indirizzo PEC (è questo il canale telematico da me prescelto). Al riguardo chiedo di sapere se la PEC deve essere quella che per obbligo è stata comunicata al Registro Imprese (ossia quella registrata in INIPEC) oppure posso utilizzarne pure un'altra (una PEC personale per esempio).

R. Tra pochi mesi subentrerà l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni IVA. Gli unici esclusi dall'obbligo di emissione (ma non di ricezione) della fattura elettronica sono i soggetti che operano in regime forfetario e di vantaggio (salvo che si tratti di operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione). Ad essi si aggiungono i piccoli agricoltori di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972. Ci sono poi le operazioni da e verso altri Paesi UE ed ExtraUE, per le quali è stato, invece, introdotto, sempre dal 1° gennaio 2019, l'obbligo (con cadenza mensile) dell'esterometro (tuttavia, se un'operazione è fatturata in modalità digitale questa può essere esclusa dal citato adempimento).

Il ruolo fondamentale nel processo di fatturazione digitale è quello del SdI (sistema di interscambio), definito il postino dell'intera procedura, poiché è colui che riceve il file fattura, lo controlla e lo fa recapitare al destinatario (cliente) sul canale telematico che da quest'ultimo è stato prescelto (codice destinatario o PEC).

Come si evince anche dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la trasmissione della fattura elettronica al SdI può essere effettuata con le seguenti modalità:

- PEC;
- servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (servizio "Fatturazione elettronica");
- sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Con riferimento alla possibilità di utilizzo della PEC, né il provvedimento del 30 aprile scorso, né altri successivi documenti di prassi, indicano come obbligatoria quella registrata in INIPEC. Pertanto, il contribuente può decidere di utilizzare anche una PEC differente che potrebbe, ad esempio, essere quella personale o anche quella del suo intermediario o di una società che offre servizi per la trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche.

44. Fattura elettronica e sistema TS

D. I professionisti che inviano le fatture al sistema Tessera Sanitaria di fatto adempiono all'obbligo di emissione della fatturazione elettronica, adempiono anche all'obbligo di conservazione?

R. Si tenga presente che la circostanza che i dati delle fatture obbligate alla trasmissione tramite il sistema Tessera Sanitaria pervengano di fatto all'Amministrazione Finanziaria, non ha nulla a che fare con l'obbligo di fatturazione elettronica.

La comunicazione al Sistema TS, infatti, ha tempi e modi (contenuti) ben diversi dalla finalità della e-fattura. Tutti coloro che emettono fattura nei confronti di soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale, a partire dal 1° gennaio 2019, dovranno emettere fattura elettronica e trasmetterla telematicamente attraverso il Sdi.

Successivamente, tali fatture, se soggette all'obbligo, dovranno anche essere trasmesse al sistema Tessera Sanitaria, con le ulteriori specifiche richieste dall'adempimento, quali la qualificazione del tipo di prestazione effettuata.

A tal proposito si segnala comunque che l'art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, modificato dall'art. 1, comma 53, della Finanziaria 2019, ha disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione

dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

In merito si rammenta che l'invio dei dati al STS riguarda:

- Farmacie pubbliche e private / c.d. "parafarmacie";
- Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate);
- Medici e odontoiatri;
- Iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- Iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al D.M. n. 739/94;
- Iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al D.M. n. 740/94;
- Iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. n. 746/94;
- Ottici con comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- Iscritti all'Albo dei veterinari.

Tale disposizione:

- Prevede che i soggetti in esame non possono emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni / prestazioni i cui dati vanno inviati al STS;
- Riguardando le fatture i cui dati sono da inviare al STS, trova applicazione con riferimento alle fatture a persone fisiche "privati" relative a spese che possono essere dedotte / detratte nel modello 730/ Redditi. Di conseguenza, per le prestazioni effettuate a soggetti diversi, i cui dati non vanno inviati al STS (ad es., visite mediche fatturate al datore di lavoro), i soggetti in esame sono tenuti ad emettere "ordinariamente" la fattura elettronica;
- Considerata la nuova formulazione, porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati.

45. Fatturazione prestazioni assicurative, fatturazione facoltativa

D. L'Agenzia assicurativa che oggi, pur se non obbligata, emette delle fatture per provvigioni, come dovrà comportarsi?

R. In tal caso, così come in tutti gli eventuali casi in cui la fattura viene emessa su base facoltativa, la fattura emessa potrà essere solo ed esclusivamente in formato elettronico. Le fatture cartacee, infatti, non avranno più alcun valore fiscale.

46. Emissione della fattura in nome e per conto

D. Nella pratica commerciale delle grandi aziende, spesso è l'azienda che emette direttamente la fattura in nome e per conto del suo fornitore, inviandogli poi la copia. Con la fattura elettronica, è ancora possibile?

R. Come chiarisce il Provvedimento del 30 aprile 2018, punto 5.1., sia per la trasmissione che per la ricezione potranno essere delegati anche soggetti diversi dagli intermediari delegati. Inoltre, ex art. 21, comma 2, lett. n), del D.P.R. 633/72 la fattura dovrà contenere l'annotazione che è emessa per conto del cedente, e andrà compilato il campo "SoggettoEmittente" nel file fattura XML.

47. Dipendente in trasferta

D. Oggi il dipendente che va in trasferta fa emettere fattura intestata al suo datore di lavoro e usa la fattura come allegato per la nota spese. Dal 2019 il cedente emetterà una e-fattura che sarà recapitata direttamente in azienda?

R. Come chiarisce il Provvedimento del 30 aprile 2018, punto 5.1., sia per la trasmissione che per la ricezione potranno essere delegati anche soggetti diversi dagli intermediari delegati. Inoltre, ex art. 21, comma 2, lett. n), del D.P.R. 633/72 la fattura dovrà contenere l'annotazione che è emessa per conto del cedente, e andrà compilato il campo "SoggettoEmittente" nel file fattura XML.

48. Cedolino ASL e fatturazione elettronica

D. Un medico di famiglia, in possesso di partita IVA, riceve mensilmente dall'ASL un cedolino relativo alle proprie competenze per l'attività svolta in regime di convenzione con il SSN.

Dal 1° gennaio 2019 tale documento dovrà essere redatto dal medico in formato elettronico?

R. Per dare risposta al quesito posto, si segnala la R.M. n. 98/E del 2015 con la quale, in occasione dell'introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A., l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura "ordinaria", con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore.

In particolare, nel caso di specie, con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica non è stato abrogato l'art. 2, D.M. 31.10.74 ai sensi del quale nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura.

In altre parole, i compensi a favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL e per tali operazioni non sussiste l'obbligo di emettere la fattura elettronica.

Resta fermo che, in presenza di "altre" prestazioni poste in essere dal medico, va rispettato il nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica.

49. Campo codice destinatario: sempre da compilare?

D. Il campo codice destinatario deve essere sempre popolato nella fattura elettronica?

R. Il campo codice destinatario nel tracciato XML va sempre compilato altrimenti la fattura viene scartata dal sistema di interscambio. Quindi, andrà popolato con il codice identificativo Sdi ottenuto previo accreditamento al sistema da parte del cliente o dell'intermediario che riceve per suo conto oppure indicando il codice convenzionale a sette zeri anche se, ad esempio, viene contemporaneamente indicata la casella PEC del destinatario.

50. Firma digitale ed e-fattura

D. La firma digitale per le fatture elettroniche B2B è obbligatoria?

R. Per espressa previsione normativa l'apposizione di firma digitale sulle fatture elettroniche B2B non è obbligatoria mentre, attenzione, resta in vigore l'obbligo di firma nel caso di fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione Come espressamente indicato nell'Allegato A – specifiche tecniche – del Provvedimento 30 aprile 2018, il Sdi gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica. Occorre prestare attenzione al fatto che laddove si scelga di apporre la firma, questa dovrà essere valida (certificato di firma elettronica qualificata rilasciato da un certificatore accreditato e non scaduto), diversamente il file fattura verrà scartato.

51. E-fattura scartata

D. Ipotizzando che il secondo invio effettuato vada oltre i termini imposti per la fatturazione, come potrà l'Agenzia delle Entrate comprendere che si tratta di secondo invio a seguito di scarto, e pertanto non sanzionabile?

R. Secondo quanto esplicitato dall'Agenzia con la C.M. n. 13/E del 2018, è possibile seguire tre differenti "soluzioni tecniche" per il rinvio di una fattura oggetto di scarto, tutti e tre impostati in modo tale da consentire di dimostrare che si tratta di nuovo invio a seguito, appunto, di scarto.

Il primo metodo consiste nell'emettere nuovamente la fattura con medesima data e numerazione. In questo caso, il file non verrà scartato in quanto duplicato, proprio perché il primo invio non è andato a buon fine. La "dimostrazione" risiederà nell'assenza di quel numero di fattura e, ad ulteriore prova, si avrà la ricevuta di scarto relativa al primo invio.

Altro metodo utilizzabile prevede di emettere una fattura con numero consecutivo (diverso quindi da quello originario) e data successiva, ma in tal caso il numero e la data della fattura originariamente scartata dovrà essere citato nella nuova fattura.

Ulteriormente (terzo metodo) potrà utilizzarsi lo stesso numero originario ma in apposito sezionale, dedicato appunto solo al rimedio dei casi di scarto. Se, per esempio, ad essere scartata sono le fatture 20 e 35, si potrà emettere la 20/S e la 35/S. Il numero "dimostra" il richiamo alla fattura oggetto originariamente di scarto.

52. Fattura elettronica errata: cosa fare?

D. Se ricevo una fattura elettronica errata, come devo comportarmi?

R. Nel caso di fatturazione elettronica obbligatoria, il file fattura non è soggetto ad accettazione da parte del soggetto ricevente. Di conseguenza, se si riceve un documento errato, è necessario seguire la medesima procedura posta in essere in presenza di una fattura analogica, ovvero contattare l'emittente del documento (via telefono, PEC, mail ordinaria, ecc) e richiedere la dovuta rettifica. Si tenga presente che non sarà però possibile accordarsi per una semplice correzione del documento in quanto la e-fattura è immodificabile; quindi, ogni variazione che si renda necessaria dovrà essere documentata con apposite note di variazione, soggette anch'esse al transito obbligatorio dal Sdi.

53. Fatture analogiche: registro sezionale?

D. Le fatture che perverranno ancora in formato analogico (fatture di fornitori esteri o fattura di contribuenti in regime forfetario) dovranno essere registrate in un registro sezionale?

R. In questo senso l'obbligo non c'è, ma si consiglia l'istituzione di un registro acquisto sezionale per una migliore gestione del flusso documentale; inoltre, la separazione delle tipologie di documenti eviterà di incorrere in dubbi quanto alla conservazione degli stessi (sostitutiva per obbligo nel primo caso, tradizionale nel secondo).

54. Esportatore abituale ed e-fattura

D. Come mi devo comportare con le fatture emesse nei confronti di un esportatore abituale?

R. L’Agenzia delle Entrate in un incontro con la stampa specializzata ha chiarito che le fatture emesse nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si ritiene, nello specifico, che l’informazione possa essere inserita nell’XML della fattura elettronica utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (es. causale) che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti.

55. fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti "trasformate" in XML

D. Come mi devo comportare con le fatture emesse nei confronti di un soggetto non residente?

R. In merito a tale argomento si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel video forum dell’Esperto risponde che dal 2019, con riferimento alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, è previsto l’invio (mensile) all’Agenzia delle Entrate di una specifica comunicazione contenente i seguenti dati:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell’acquirente / committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione.

Come disposto dal Provvedimento del 30 aprile 2018 per le fatture emesse la predetta comunicazione può essere effettuata trasmettendo al SdI i dati della fattura in formato xml, compilando il campo “Codice destinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ribadisce che tale soluzione è ammessa esclusivamente con riferimento alle fatture emesse verso soggetti esteri (non è quindi riconosciuta per le fatture ricevute da soggetti non residenti).

56. Fatture fuori campo IVA

D. Come mi devo comportare con le fatture emesse che sono fuori campo IVA?

R. In merito a tale argomento si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in un incontro con la stampa specializzata che in presenza di operazioni fuori campo IVA (ad esempio in regime monofase ex art. 74 del D.P.R. 633/72), non è richiesta l’emissione della fattura (anche elettronica).

Comunque si evidenzia che nel Provvedimento del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è consentita l’emissione / ricezione tramite Sdi di fatture elettroniche fuori campo IVA (codice natura “N2”).

57. Fatture 2018 ricevuta nel 2019

D. Come ci si dovrà comportare con le fatture 2018 che sono ricevute nel 2019?

R. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in un incontro con la stampa specializzata che l'obbligo della modalità elettronica decorre dalle fatture emesse dall'1.1.2019. Rileva pertanto la data di emissione della fattura.

Di conseguenza, le fatture emesse e trasmesse dal cedente / prestatore nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall'acquirente / committente nel 2019 non sono interessate dal nuovo obbligo. In ogni caso, nel 2019 una nota di variazione di una fattura ricevuta nel 2018 va emessa in modalità elettronica.

58. Fatture emesse in modalità cartacea

D. Qualora un fornitore emetta nel 2019 una fattura in modalità cartacea pur sussistendo per lui l'obbligo di fattura elettronica cosa devo fare?

R. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in un incontro con la stampa specializzata che il mancato utilizzo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 da parte del cedente / prestatore determina l'impossibilità, in capo all'acquirente / committente, di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Infatti, la fattura emessa con altre modalità è considerata fiscalmente inesistente. In tal caso, l'acquirente / committente deve pertanto attivarsi richiedendo al fornitore l'emissione della fattura elettronica tramite lo Sdi e, qualora non la riceva, è tenuto a regolarizzare l'operazione ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, con l'emissione di un'autofattura.

In tal caso, l'acquirente / committente che riceve una fattura in formato cartaceo, anziché elettronico, e che detrai la relativa IVA, non è soggetto a sanzione qualora, entro il termine di liquidazione periodica:

- riceva la fattura in formato elettronico;
- provveda allo storno della registrazione precedente e all'annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti (ad esempio, fattura emessa il 21.4.2019 in formato cartaceo con detrazione della relativa IVA da parte dell'acquirente / committente nella liquidazione del mese di aprile, in scadenza il 16.5, e ricevimento della medesima fattura in formato elettronico il 13.5).

Qualora la fattura elettronica sia ricevuta tramite Sdi successivamente alla liquidazione periodica nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, è applicabile la sanzione per indebita detrazione, collegata ad un documento "irregolare".

59. Fatture per merce non ricevuta

D. Qualora un fornitore riceva una fattura elettronica per merce che non ha acquistato può contestarla?

R. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in un incontro con la stampa specializzata che nel momento in cui un soggetto riceve una fattura elettronica per merce che non ha acquistato può rifiutarla / contestarla comunicando direttamente con il cedente (mail, telefono, ecc.).

Il rifiuto / contestazione non può essere effettuato tramite lo Sdi.

60. Termine di invio della fattura elettronica al Sdi

D. Posto che il termine ultimo per l'emissione di una fattura di servizi è il momento del pagamento, con l'obbligo di trasmettere entro le ore 24 la fattura definitiva, sorgono grossi problemi operativi per tutti gli studi professionali/società di servizi che operano emettendo proforma e fatturano all'atto del pagamento. Ciò obbliga ad un controllo quotidiano degli estratti conto, a partire dal tardo pomeriggio (per essere sicuri di avere ricevuto tutti i bonifici in entrata) ed una trasmissione al Sdi giornaliera, cosa difficile operativamente per esempio nel mese di Agosto. Ci sono aggiornamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate o soluzioni alternative?

R. Il problema è stato risolto dopo l'approvazione del decreto collegato alla manovra economica 2019 (D.L. n. 119 del 2018). La fattura deve essere trasmessa al Sdi entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. La data da indicare nel file in formato XML coincide con il momento di effettuazione dell'operazione e quindi la data in cui è avvenuto il relativo incasso. Tuttavia, tale novità si applica a partire dal 1° luglio 2019 ed il contribuente deve indicare nel documento che la data di trasmissione non coincide con quella di effettuazione dell'operazione. Invece, nel primo semestre del 2019 possono essere tenute in considerazione le indicazioni di cui alla C.M. n. 13/E del 2018. Il ritardo nella trasmissione è ininfluente, se risulta corretta la liquidazione periodica del tributo.

61. Termine di emissione della fattura e sanzioni irrogabili

D. Vorrei sapere entro quanto tempo va spedita la fattura B2B; si parla di 24 ore, ma non risulta fattibile; ci sono eventualmente sanzioni o problemi in caso di invio ritardato rispetto alla data di emissione?

R. I due problemi sono stati risolti dopo l'approvazione del decreto collegato alla manovra economica 2019 (D.L. n. 119 del 2018). La fattura deve essere trasmessa al Sdi entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. La data da indicare nel file in formato XML coincide con il momento di effettuazione dell'operazione e quindi la data in cui è avvenuto il relativo incasso. Tuttavia, tale novità si applica a

partire dal 1° luglio 2019. Nel semestre precedente l’Agenzia delle Entrate tollererà invii tardivi che non determinano errori della liquidazione periodica.

Nei primi sei mesi dell’anno 2019 l’eventuale tardività è sanzionata con l’irrogazione di sanzioni inferiori rispetto a quelle ordinarie per tutti i contribuenti, mentre tale possibilità viene prorogata per i contribuenti mensili fino al 30 di settembre 2019. Se la fattura elettronica viene emessa tardivamente, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica, non sarà irrogata alcuna sanzione. Invece, se la fattura viene emessa tardivamente, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione successiva, la sanzione sarà irrogata nella misura del 20 per cento, quindi con una riduzione dell’80 per cento rispetto all’importo ordinario.

62. Fatture elettroniche di acquisto e termini di registrazione

D. In caso di fattura elettronica di acquisto di carburante emessa il 30 settembre e ricevuta della fattura il 5 ottobre, ai fini contabili la fattura di acquisto va registrata ad ottobre?

R. I termini di registrazione della fattura, anche se elettronica, sono i medesimi previsti per l’esercizio del diritto di detrazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/72. La registrazione può essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’anno successivo. Tuttavia, la detrazione dell’IVA deve essere fatta valere non nell’anno di registrazione, ma nell’anno cui si riferisce la dichiarazione annuale IVA.

63. Documento riepilogativo e DDT e fatturazione elettronica

D. Nel caso di emissione di documento riepilogativo mensile, come dovrà essere gestita la fatturazione elettronica? Parimenti, in caso di emissione di un DDT, entro quando potrà essere emessa la fattura?

R. Con la fattura elettronica non cambiano le regole generali in materia IVA. Nei casi prospettati si richiama l’articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/72, lettera a): per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. La fattura potrà pertanto essere emessa ed inviata al SDI entro il 15 del mese successivo.

Quindi, per esempio, le cessioni documentate da D.D.T. effettuate nel mese di gennaio 2019 potranno essere oggetto di fattura datata ed inviata al SDI entro il 15 febbraio 2019. Tuttavia, l’imposta dovrà

confluire nella liquidazione di periodo nella quale le operazioni sono state poste in essere, ovvero nel mese in cui le prestazioni sono state eseguite o i D.D.T. emessi, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo D.P.R. 633/72. Supponendo pertanto che la fattura differita venga emessa con data 15 febbraio 2019, l'IVA esposta dovrà comunque essere considerata nella liquidazione IVA di gennaio.

64. E-fattura e mancato recapito

D. E-fattura emessa in data 30 gennaio 2019, accettata dal SDI ma con avviso di "mancato recapito". Quando diviene esigibile l'imposta per il cedente? E quando detraibile per l'acquirente?

R. In caso di "mancato recapito" la fattura si considera correttamente emessa, pertanto la relativa imposta a debito dovrà essere considerata dal cedente nella liquidazione IVA di gennaio.

Per quanto riguarda l'acquirente, invece, rileverà la data di presa visione della fattura stessa nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate (fatture e corrispettivi), poiché solo a partire da tale data sarà possibile annotare il documento sul registro acquisti.

65. Fattura differita e pro forma

D. Con riferimento alla nuova modalità di fatturazione che sarà operativa dal 1° gennaio 2019, si chiede se cambia qualcosa in relazione alle fatture pro forma effettuate dai professionisti.

R. Al riguardo si evidenzia che le nuove regole di emissione della fattura immediata che prevedono dal 1° luglio 2019 la possibilità di emettere il documento entro 10 giorni dal momento di effettuazione, possono non essere sufficienti per i professionisti (o più in generale per i prestatori di servizi) ad evitare la tardiva emissione della fattura. Si pensi per esempio, al caso del pagamento di una prestazione che avviene il 15 agosto che impone il contribuente di emettere la fattura il 25 agosto quando il prestatore è in vacanza fino al 31 agosto.

In tal caso, il professionista però può ricorrere all'emissione della fattura differita entro il 15 settembre a condizione (art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. 633/72) che la prestazione sia individuabile con un documento idoneo (es. avviso di parcella o fattura pro forma).

66. Fatture da minimi, forfetari e spesometro

D. Le fatture emesse da minimi o da soggetti in regime forfetario verso operatori IVA residenti e stabiliti sono ancora soggette nel 2019 a forme di comunicazione (spesometro)?

R. L'articolo 1, comma 3bis, del D.Lgs 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non

stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'articolo 21 del DI 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (il cosiddetto "nuovo spesometro"). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".

67. Ricezione fattura tramite PEC: individuazione dei file ricevuti

D. Supponiamo che un cliente soggetto passivo Iva comunichi la propria PEC quale indirizzo telematico al quale ricevere la fattura; quali sono, nello specifico, i files che riceverà come allegati al messaggio di posta?

Inoltre, come viene individuato il momento di messa a disposizione della fattura al committente/cliente?

R. In via generale, una volta trasmessa la fattura elettronica al Sdi, lo stesso recapita la fattura attraverso PEC o codice destinatario di 7 cifre legato all'attivazione di un canale telematico FTP o WEB-Service.

Il contribuente soggetto Iva, che per ricevere le fatture elettroniche dal Sdi intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore incluso in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005, n. 97).

Ad ogni modo, circa i file allegati al messaggio di posta elettronica, il file fattura inoltrato costituisce l'allegato del messaggio di posta; sempre allegato al medesimo messaggio di posta il Sdi trasmetterà il file di "notifica dei metadati del file fattura": ogni messaggio di posta riporterà dunque in allegato un solo "file fattura" (formato XML) ed un solo "file di metadati" (formato XML).

Quest'ultimo file è dunque inviato dal Sdi al soggetto ricevente insieme al file fattura e contiene i dati principali di riferimento dello stesso file fattura (identificativo Sdi, codice destinatario, tentativi di invio, nome che è stato assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, codice hash, ecc).

In merito al secondo quesito, come riportato nelle specifiche tecniche allegate del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile, il flusso di trasmissione telematica tramite PEC prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al S.d.I. vengano recapitate nella propria casella di PEC due ricevute:

- una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e
- una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario;

Quest'ultima attesta il 'deposito', nella casella di PEC del soggetto ricevente, del messaggio e dei relativi allegati ed ha valore, per il Sdi, di "messa a disposizione della fattura al destinatario" e pertanto dà luogo all'invio al soggetto trasmittente della "ricevuta di consegna".

68. E-fattura e tempistica per la consultazione

D. Si chiede di sapere se esiste un limite temporale entro cui è possibile consultare, dalla home page del portale "Fatture e Corrispettivi" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche emesse e ricevute correttamente attraverso il Sistema di Interscambio.

R. Come si evince dalla guida messa a disposizione dalla stessa Amministrazione finanziaria, tutte le fatture elettroniche (nonché le note di variazione) emesse e ricevute correttamente attraverso il predetto Sistema di Interscambio sono messe a disposizione dell'operatore Iva attraverso un servizio accessibile dalla home page del portale "Fatture e Corrispettivi": Consultazione.

In tale sezione sono presenti due link, tra cui il primo (denominato "Dati rilevanti ai fini IVA") con cui il contribuente può ottenere un riepilogo del numero delle fatture emesse e ricevute nell'ultimo trimestre oltre che effettuare una ricerca avanzata delle fatture (per partita Iva del cliente o del fornitore, per numero identificativo assegnato alla fattura dal SdI, ecc.). Se la fattura è contrassegnata da un simbolo di spunta, significa che è stata consegnata, se, invece, è presente il simbolo di alert, si tratta di fattura non consegnata e da prendere in visione.

Questo primo link della sezione è quello in cui è possibile anche visualizzare e scaricare la fattura (basta cliccare sul simbolo della lente di ingrandimento).

Con riferimento a quest'ultimo punto, l'Agenzia delle Entrate, nella guida dispone che "I file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI sono tenute a disposizione nell'area di consultazione sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte del Sistema di Interscambio. Pertanto, se si intende archiviare una copia delle fatture sui propri dispositivi per una gestione rapida delle stesse, si suggerisce di effettuare il download di file".

Dunque, ad esempio, le fatture emesse e ricevute attraverso il Sdi nel 2019 saranno tenute a disposizione nell'area consultazione del portale "Fatture e Corrispettivi" fino al 31 dicembre 2020.

69. Rifiuto di fattura elettronica ed emissione di note di credito

D. Non è chiara la procedura sulle fatture alla P.A. Se vengono rifiutate è necessario emettere una nota di variazione ad uso interno e rimettere la fattura con una nuova numerazione?

R. Se la fattura è emessa nei confronti della P.A., il destinatario può rifiutare il documento che il Sdi tenta di recapitare. Il rifiuto può essere effettuato entro 15 giorni. In questo caso, se la fattura ha superato i controlli del Sdi, il documento si considera emesso a tutti gli effetti e deve essere emessa una nota di variazione ad uso interno, cioè rimane in possesso dell'emittente, senza essere inviata alla P.A.. La possibilità di rifiuto è prevista dal D.M. n. 55 del 2013.

Invece, se la fattura è emessa nei confronti di un'impresa privata, un professionista o un consumatore finale, non può essere rifiutata.

Si applicano in tal caso le regole tecniche del Provvedimento 30 aprile 2018. Eventuali variazioni possono essere effettuate per il tramite di una nota di variazione emessa ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/72 ed inviata per il tramite del Sdi.

A tal riguardo si segnala che l'art. 15-bis del D.L. n. 119/2018 ha previsto che con Decreto del MEF dovranno essere definite:

- Le cause che possono consentire alla PA destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche;
- Le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente prestatore.

La novità si è resa necessaria per evitare rigetti impropri ed armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

70. Termine di trasmissione telematica della fattura elettronica

D. Quanti giorni ho per inviare la fattura dalla data di emissione?

R. L'art. 11 del D.L. 119 del 2018 ha previsto con una modifica normativa, che la fattura elettronica debba essere inviata tramite il Sdi entro il termine di 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. La novità entrerà in vigore con decorrenza dal 1° luglio 2019 e riguarda esclusivamente le fatture immediate. In tale ipotesi, il contribuente deve indicare nel documento che la fattura è trasmessa in una data diversa da quella di effettuazione dell'operazione.

71. Termini di registrazione delle fatture attive e passive

D. Qual è la data di corretta registrazione della fattura? La data della fattura o quella di ricezione?

R. L'art. 12 del D.L. 119 del 2018 ha modificato i termini di registrazione delle fatture attive. L'adempimento può essere eseguito entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.

Ai fini della liquidazione IVA, però, lo spostamento al mese successivo è ininfluenza, in quanto il tributo è esigibile a seconda del momento di effettuazione dell'operazione. Per esempio, se la fattura è stata emessa il 2 gennaio, data di consegna della merce, la registrazione potrà essere effettuata entro il 15 di febbraio, ma l'IVA a debito entra nella liquidazione di gennaio.

Le fatture passive devono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta durante il quale sono state ricevute.

In questo caso però, l'esercizio del diritto alla detrazione deve essere esercitato all'interno della dichiarazione annuale IVA.

72. Firma digitale

D. Per trasmettere le fatture elettroniche tramite lo Sdi, una Srl può usare una qualsiasi firma digitale o è necessaria la firma dell'amministratore o di persone opportunamente delegate?

R. Si premette che per trasmettere una fattura elettronica tra privati, a differenza di quanto accade per la trasmissione di fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni, non è necessario firmare digitalmente la fattura. Ovviamente può essere giuridicamente opportuno. Comunque se si vuole firmare le fatture la firma del rappresentante legale è sicuramente idonea. Dall'entrata in vigore del regolamento Eidas si può anche utilizzare un sigillo d'impresa.

73. Bollo sulla e-fattura

D. In caso prestazioni esenti, escluse o fuori campo Iva, ad esempio quelle in ambito sanitario, come viene applicato il bollo da 2 euro sulla fattura elettronica?

R. La fatturazione elettronica comporta una vera e propria "dematerializzazione" del documento cartaceo; di conseguenza, l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere assolta esclusivamente in modo "virtuale", ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17.6.2014.

Con Decreto 28 dicembre 2018, il MEF è intervenuto sostituendo interamente il comma 2 del citato art. 6 del D.M. 17.6.2014, apportando rilevanti modifiche in merito ai termini e modalità di pagamento dell'imposta di bollo, applicabile alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

In particolare, il decreto prevede che al termine di ogni trimestre l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati delle fatture transitate attraverso SdI. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre: di conseguenza, il primo versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019 dovrà essere effettuato entro il prossimo 23 aprile 2019 (il 20 aprile cade di sabato e lunedì 22 aprile è festivo).

Per quanto riguarda le modalità di versamento, il nuovo comma 2 dispone che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, alternativamente:

- Mediante uno specifico servizio presente nell'area riservata del contribuente, che sarà messo a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria, con addebito diretto su conto corrente bancario o postale;
- Utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate (sarà utilizzato il codice tributo "2501", così come previsto con le regole previgenti).

74. E-fattura: il codice destinatario non deve essere per forza del cliente

D. Si chiede di sapere, se con riferimento al codice destinatario da comunicare al fornitore per la ricezione della fattura elettronica, è possibile comunicargli un codice non riconducibile al cliente stesso.

R. Ai fini della consegna al destinatario è necessario che il cliente abbia preventivamente comunicato al fornitore il canale telematico dove ricevere la fattura (file XML).

Tale canale può essere rappresentato dalla PEC oppure da un codice destinatario. Come si evince dalla guida predisposta sull'argomento dall'Amministrazione finanziaria, il cliente può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo PEC direttamente a lui intestato o su un canale telematico direttamente da lui gestito oppure può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.

Quindi, in concreto, il Sdi consegna le fatture elettroniche all'indirizzo PEC o sul canale telematico che legge dalla fattura o che risultano registrati nell'apposita area dell'Agenzia delle Entrate (dando prevalenza le indicazioni fornite in tale area riservata), indipendentemente se questi sono direttamente riconducibili al cliente o meno.

75. E-fattura: scarto da partita iva inesistente

D. Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

R. Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe tributaria, lo Sdi scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del D.P.R. 633/72.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe tributaria, lo Sdi non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione

76. E-fattura e fatturazione differita

D. Vorrei sapere come abbino la norma sulla fattura differita con la fatturazione elettronica. Se un mio cliente si avvale della fattura differita entro il 15 del mese successivo, l'acquirente può detrarsela nella liquidazione del mese prima del ricevimento o, ricevendola il 15 del mese dopo anche se l'IVA è esigibile il mese prima, la detraggo nel mese di ricevimento?

R. Secondo quanto dispone il D.L. N. 119 del 2018, la fattura potrà essere trasmessa al Sdi entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, consentendo termini più ampi per le fatture immediate e per quelle emesse contestualmente al pagamento. Restano fermi invece, per le fatture differite, i termini che prevedono che le stesse possano essere trasmesse al Sdi entro il giorno 15 del mese successivo.

Sul punto, se la data di effettuazione dell'operazione (consegna del bene o pagamento del servizio) o quella dell'acconto non coincidono con la "data di emissione", deve essere indicata in fattura la data di effettuazione dell'operazione o del pagamento anticipato. L'indicazione in fattura della data di effettuazione dell'operazione consente al cessionario / committente di poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, con riferimento al periodo in cui l'operazione è stata eseguita, purché la fattura sia annotata entro il giorno 15 del mese successivo.

Resta sempre rilevante la data di ricezione, che attesta il momento in cui vi è il possesso della fattura elettronica necessaria a esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta.

77. Codice univoco e PEC

D. Se per l'emissione inserisco il codice univoco, devo inserire anche l'indirizzo PEC?

R. Il campo codice destinatario va sempre compilato pena lo scarto della fattura dal sistema di interscambio e va valorizzato con il codice identificativo Sdi a sette cifre, ove conosciuto e comunicato dal cliente. In tal caso non è altresì necessario inserire il suo indirizzo PEC. Se invece si dispone del solo indirizzo PEC, allora andrà popolato il campo della casella PEC destinatario e occorrerà contestualmente indicare il codice convenzionale a sette zeri.

78. Enti non commerciali ed indirizzo telematico

D. C'è la possibilità, per un ente non commerciale non titolare di partita IVA, di registrare l'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) al quale ricevere le fatture elettroniche di cui è destinatario?

R. La risposta è negativa. Ad oggi, gli enti non commerciali non dotati di partita IVA non possono registrare il proprio indirizzo di recapito delle fatture (codice destinatario o PEC) nel sito dell'Agenzia

delle Entrate. Questo naturalmente non esclude che l'ente possa comunicare ai propri fornitori il proprio indirizzo PEC o il codice destinatario.

79. Enti non commerciali ed indirizzo di recapito

D. Un ente non commerciale per acquisti relativi alla propria attività istituzionale comunica il proprio codice fiscale al fornitore; invece, per gli acquisti relativi alla propria attività commerciale comunica la propria partita IVA. È possibile ottenere due codici Sdi o utilizzare due PEC distinte per ricevere separatamente le fatture dell'attività istituzionale e quelle dell'attività commerciale?

R. La risposta è affermativa: è possibile utilizzare due diversi indirizzi di recapito delle fatture (PEC o codice destinatario) per ricevere separatamente le fatture riferite all'attività commerciale e a quella istituzionale. Ma si tenga presente che la scelta preclude la possibilità di registrare i propri dati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che prevede un solo indirizzo di recapito.

80. L'amministratore può dare una PEC per ogni condominio

D. È possibile per gli amministratori di condominio che gestiscono la contabilità, e che sono dotati di partita IVA, veicolare le fatture ricevute dai fornitori in una specifica area riservata del sito delle Entrate comunicando un apposito codice destinatario (quella della software house che gestisce il programma) o un indirizzo PEC per ciascun condominio, per evitare che la fattura resti "parcheggiata" nel sito web dell'Agenzia?

R. La risposta è affermativa. Gli amministratori possono veicolare le fatture ricevute dai condomini comunicando ai rispettivi fornitori un codice destinatario o, alternativamente, un indirizzo di posta elettronica certificata. Utilizzando il codice destinatario l'intermediario incaricato del servizio (tipicamente una software house) può "smistare" le fatture ricevute tramite il sistema di interscambio per ciascun condominio utilizzando il dato del codice fiscale indicato in fattura. Se si utilizza l'indirizzo PEC è opportuno dotarsi di un software di gestione delle PEC che consenta la visualizzazione dei file ricevuti in formato XML e (possibilmente) la loro integrazione nei registri contabili (ad esempio, registro IVA acquisti). Così facendo si evita che la fattura rimanga "parcheggiata" nell'area riservata del sito web dell'agenzia delle Entrate.

81. Esportatore abituale

D. Siamo una srl, fornitrice di un esportatore abituale. Si vuole sapere dove si deve indicare sulla fattura elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta

R. la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale". Se si utilizza una delle procedure gratuite messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altridati" della sezione "Dati della fattura".

82. Fatture fuori campo IVA

D. Sono obbligato ad emettere le fatture fuori campo IVA?

R. No, per le operazioni fuori dal campo dell'IVA non si è obbligati all'emissione della fattura; qualora si voglia emettere, allora dovrà essere fatta in modalità elettronica.

83. Spesometro

D. Le fatture ricevute dai minimi, forfetari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

R. Per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfetario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".

84. Obblighi di conservazione dei soggetti in regime di vantaggio

D. I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita IVA. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato PDF? Se fornisce la PEC, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdi?

R. Come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfetario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Su quest'ultima affermazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in certi casi (occasionali), se il contribuente "minore" si comporta come se avesse inteso di non ricevere fatture in formato elettronico, ovvero procedendo con la stampa del documento, la contabilizzazione e la conservazione della copia cartacea della trasposizione del file XML, allora lo stesso è esonerato anche dagli obblighi di conservazione. Sostanzialmente, il contribuente forfettario e ex minimo che riceve contro la propria volontà una fattura elettronica su PEC, può dimostrare di non voler gestire il flusso passivo in digitale, con un comportamento concludente che vede il tutto gestito comunque in cartaceo.

È chiaro comunque che questo ragionamento si rende applicabile solo laddove la ricezione su PEC dipenda da un'occasionale iniziativa del fornitore, e non certo con il contribuente minore che dimostra di voler ricevere in digitale, per esempio pre-registrando sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi la propria PEC o un canale di ricezione quale indirizzo preferenziale di recapito.

Tuttavia, ha ribadito l'Agenzia, proprio con riferimento a queste imprese molto piccole e che non intendono ricevere il flusso passivo in digitale, è comunque opportuno aderire al servizio gratuito fornito, in modo tale da potersi dimenticare del problema, mandando comunque automaticamente in conservazione ogni documento che, anche solo eventualmente, pervenisse sulla PEC.

85. Fattura elettronica e contabilità separata

D. Per la gestione della fatturazione le aziende in contabilità separata ex art. 36 del D.P.R. 633/72 devono avere due codici Sdi differenti?

R. La risposta è negativa, fermo restando che poi le fatture dovranno essere imputate contabilmente alla corretta attività, "esente" oppure "soggetta".

86. Fattura elettronica differita e conservazione DDT

D. Dato che anche dal 1° gennaio 2019 è possibile continuare ad emettere fatture differite, i DDT di riferimento "richiamati" nella fattura elettronica devono essere conservati elettronicamente come la relativa fattura?

R. La risposta è negativa. Nell'ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'obbligo di conservazione elettronica delle fatture non si estende anche ai DDT (cartacei/analogici) riportati nel file XML. E' quindi possibile continuare a conservare gli stessi in formato cartaceo / analogico.

87. Agenti di assicurazione e fattura elettronica

D. Un agente di assicurazione ad oggi non emette alcuna fattura alla compagnia assicurativa per le provvigioni esenti di sua spettanza, a seguito dell'opzione prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. 633/72. Dal 1° gennaio 2019 deve emettere fattura elettronica ancorché esente IVA?

R. La risposta è negativa. L'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'emissione della fattura in modalità elettronica non determina nuovi e ulteriori obblighi in capo ai soggetti passivi. Quindi, se fino al 31 dicembre 2018 l'agente di assicurazione non ha emesso fatture (cartacee) a seguito dell'opzione per la dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 633/72, anche successivamente a tale data continuerà a non emettere fatture (elettroniche).

88. Fattura verso partita IVA cessata

D. Qualora un fornitore invii una fattura verso una partita iva cessata il Sdi scarta la fattura?

R. Qualora la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto, ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il Sdi non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare dei controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

89. Fattura verso partita IVA inesistente

D. Qualora un fornitore invii una fattura verso una partita iva inesistente il Sdi scarta la fattura?

R. Qualora la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA inesistente ovvero un codice fiscale di un soggetto inesistente in Anagrafe Tributaria, il Sdi scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/72.

90. Fattura di acquisto datata 2018 ma ricevuta nel 2019 non in formato elettronico

D. Come si deve trattare la fattura di acquisto datata 2018 ma ricevuta nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacea o via email?

R. L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario / committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura del 2018, la nota di variazione dovrà essere in via elettronica.

91. Fattura differita

D. Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?

R. L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'art. 21, comma 4 del D.P.R. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica differita.

Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi.

Quindi, per esempio, per le operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA può emettere una fattura elettronica differita il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- Emettere al momento della cessione (20.1.), un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
- Datare la fattura elettronica con data 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- Far concorrere l'IVA nella liquidazione del mese di gennaio.

92. Autofatture per omaggi

D. Come devo comportarmi per le autofatture per omaggi?

R. nel caso in cui un contribuente abbia ceduto gratuitamente ad un cliente beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, qualora non intenda esercitare il diritto alla rivalsa dell'IVA, emette per questa ragione un'autofattura, da annotare nel registro delle fatture emesse indicando "autofattura per omaggi".

Anche tali documenti rientrano nella fattispecie dell'obbligo dal 1° gennaio 2019 di emissione in formato elettronico e di invio al Sistema di Interscambio.

I dati del soggetto compariranno sia nei campi relativi al cedente, sia in quelli del cessionario.

Alla luce di tali chiarimenti, si ritiene che in questo caso l'autofattura riporterà come tipologia documento il codice "TD01".

93. Fattura non trasmessa

D. Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la possibilità di detrarre l'IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?

R. Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronica, trasmettendola al Sdi, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Quindi, il cessionario / committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via Sdi e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

94. Note spese e fatturazione elettronica

D. Al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute, spesso capita che, dopo aver terminato la trasferta, è necessario consegnare la nota spese alla società. A tale documento, il dipendente allega i documenti giustificativi delle spese. Ci si domanda come comportarsi con l'avvento della fatturazione elettronica: cosa allegnerà il dipendente che chiede la fattura intestata alla società, dato che quest'ultima non sarà più in modalità analogica?

R. In questo caso, il lavoratore che chiede la fattura intestata alla società, non sarà più tenuto a chiedere al ristoratore, all'albergatore o al benzinaio la copia cartacea della fattura da allegare alla nota spese, dato che il documento fiscale sarà recapitato al committente attraverso il Sistema di Interscambio. Rimane comunque il fatto che il lavoratore potrà sempre chiedere il rilascio della copia di cortesia.

95. Fattura elettronica cointestata

D. Come si deve gestire la fattura elettronica cointestata?

R. Innanzitutto come prima cosa è bene evidenziare che l’Agenzia delle Entrate ha ricordato con la R.M. n. 87/E del 2017 che non risulta possibile emettere una fattura cointestata verso cessionario/committente soggetto passivo IVA. Diversamente, è possibile l’emissione di una fattura cointestata nei rapporti *Business to Consumer*.

Per quanto riguarda il lato pratico dell’emissione, si segnala che il tracciato previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, che regola le modalità di compilazione del file in formato XML che costituisce la fattura elettronica, non prevede, la possibilità di inserire espressamente più di un intestatario nella predisposizione di una e-fattura.

In questo caso, quindi, si ritiene che la e-fattura cointestata possa essere emessa indicando nel campo Destinatario i dati di uno dei cointestatari e specificando i dati degli ulteriori intestatari utilizzando il campo Causale. Questo in quanto l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale campo è deputato, per esempio, ad indicare gli estremi della lettera di intento in caso di fatturazione effettuata verso un soggetto che riveste la qualifica di esportatore abituale.

Per quanto concerne, poi, le disposizioni che regolano l’obbligo di fornire ai soggetti “consumer” una copia analogica della fattura elettronica, si ritiene che lo stesso debba essere assolto nei confronti di tutti i cointestatari.

Si segnala però che per la struttura stessa del file e per le metodologie di memorizzazione nel Sistema di Interscambio, la fattura in formato elettronico potrà essere messa a disposizione del solo contribuente che risulta intestatario della fattura (e non anche degli ulteriori cointestatari) e, alla luce delle recenti innovazioni introdotte con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, in ossequio alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy, ciò sarà possibile solo se il contribuente i cui dati sono stati indicati nell’anagrafica cliente, sottoscrive l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate che consente la messa a disposizione nel Cassetto Fiscale delle fatture elettroniche, diversamente alcun dato sarà accessibile per il soggetto “consumer”.

96. Il ristorante e la fattura per il cliente

D. Nel settore della ristorazione come ci si deve comportare con la fattura elettronica? Deve essere emessa subito cartacea e poi elettronica? Non si avrebbe così una doppia emissione?

R. In questo senso andrà emessa una copia cartacea della fattura, che contenga tutti i dati fiscali obbligatori, che saranno riportati nella fattura elettronica, che potrà essere spedita successivamente,

tenendo presente che dal 1° luglio 2019, si potrà spedire entro i 10 giorni successivi al momento di effettuazione dell'operazione.

Non vi sarà una doppia emissione in quanto quella cartacea è una copia di quella elettronica. In questo senso si consiglia di inserire nella fattura cartacea una dicitura del tipo "copia della fattura elettronica che sarà trasmessa al SDI".

97. Codice destinatario e comunicazione ai fornitori

D. Una volta che il codice destinatario è stato inserito nell'apposita sezione del portale dell'Agenzia delle Entrate è necessario provvedere a comunicarlo a tutti i fornitori?

R. Qualora vi sia una preventiva registrazione del codice destinatario o della PEC nel sito dell'Agenzia delle Entrate, non è necessario provvedere alla comunicazione dello stesso a tutti i fornitori.

In tal caso, il fornitore in sede di invio allo Sdi, dovrà indicare il codice convenzionale "0000000". La fattura si considererà correttamente emessa, in quanto il Sdi trasmetterà la fattura elettronica direttamente al codice destinatario ovvero alla PEC indicato dal cessionario/committente in fase di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e rilascerà apposita ricevuta di avvenuta consegna.

98. Fattura di acconto cartacea e successiva elettronica a saldo

D. È possibile dedurre con segno negativo l'importo dell'acconto in sede di emissione della fattura elettronica relativa al saldo della fornitura?

R. La risposta è positiva, ai fini procedurali, le modalità di applicazione dell'IVA si devono ritenere tutte operative. Infatti, nel caso in cui nell'ambito di un contratto di cessione di beni mobili venga corrisposto dal cliente un acconto prima di ricevere la merce ordinata, è necessario, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/72, che il contribuente interessato proceda a emettere la fattura, limitatamente all'importo incassato.

Si pensi ad una società che in data 2 dicembre 2018 ha concordato l'acquisto di merci per un valore di 10.000 +IVA, per il quale è stato espressamente previsto all'ordine il pagamento anticipato del 10 per cento della somma dovuta.

Al momento del pagamento dell'anticipo, anche se la merce non è stata ancora consegnata o spedita, l'ammontare percepito o riscosso deve essere fatturato e su tale importo deve necessariamente essere calcolata l'IVA.

Quindi, se in data 11 dicembre la società ha ricevuto il bonifico pari a euro 1.220, ha dovuto procedere all'emissione nella stessa data della relativa fattura di acconto.

Nel momento in cui viene consegnata la merce – 15 gennaio 2019 – si può procedere con l'emissione della fattura elettronica a saldo, scomputando dalla base imponibile quanto precedentemente fatturato in sede di acconto, per l'applicazione corretta dell'IVA.

99. Reverse charge e termini per effettuare l'autofattura elettronica

D. Come ci si deve comportare nel caso di operazioni soggette a reverse charge di cui magari il professionista si occupa di emettere autofattura una volta che il cliente consegna i documenti (quindi nella pratica operativa a volte anche due mesi dopo della ricezione del documento che deve essere sottoposto a reverse charge?

R. In questo caso, la fatturazione elettronica presuppone una revisione delle procedure di consegna e registrazione dei documenti dei clienti dello studio, dato che gli stessi devono essere rivisti e disciplinati nel rispetto della normativa vigente ai fini IVA.

Si premette che, per quanto attiene all'inversione contabile, le regole prevedono che la fattura deve essere trasmessa al cessionario o committente nei termini ordinari previsti dall'art. 21 del decreto IVA, il quale dovrà provvedere, in primo luogo, a integrare il documento fiscale ricevuto, riportando sullo stesso l'indicazione dell'aliquota prevista e l'ammontare della relativa imposta.

Il cliente destinatario della fattura deve, poi, annotare la fattura integrata (art. 17, comma 5 del D.P.R. 633/72):

- Nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del D.P.R. 633/72 (o in quello dei corrispettivi previsto dall'art. 24 del D.P.R. 633/72) entro il mese di ricevimento della fattura o anche successivamente, ma, comunque, prima dello scadere del termine di 15 giorni dal suddetto ricevimento e con riferimento al relativo mese di competenza;
- Nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. 633/72, ai fini della detrazione dell'IVA, tenendo in considerazione che il termine per la registrazione delle fatture di acquisto deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo periodo d'imposta.

Dato che l'integrazione della fattura elettronica non è materialmente effettuabile sul documento elettronico ricevuto, su suggerimento dell'Agenzia delle Entrate, è possibile fare ricorso alla cosiddetta autofattura da trasmettere o meno allo Sdi.

Ai fini pratici, a partire dal 1° gennaio 2019, per le operazioni in reverse charge interno, la fattura deve essere necessariamente emessa in elettronico tramite Sdi.

Il destinatario la riceverà in formato elettronico, nella quale risulterà chiaramente specificato il codice "N6" che individua un'operazione soggetta all'inversione contabile.

Il destinatario sarà obbligato a integrare la fattura ricevuta mediante autofattura con l'aliquota e l'imposta dovuta, ma, come accennato, non avrà – in relazione allo Sdi – alcun obbligo di inviarla, ma solo una facoltà.

L'alternativa, come detto, è quella di emettere un'autofattura, con allegata la fattura pervenuta.

Tale facoltà potrebbe essere di particolare interesse nel caso in cui l'operatore abbia aderito alla convenzione per la "conservazione elettronica" da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel qual caso, come ha chiarito la stessa Agenzia, l'integrazione sarà inserita automaticamente in conservazione.

100. Fattura elettronica verso soggetto residente in Europa: modalità di emissione

D. Devo compilare una fattura elettronica emessa a un cliente estero con partita IVA olandese. Come devo compilare l'anagrafica del cliente perché possa inviare la fattura?

R. Usando il software presente nel sito "Fatture e Corrispettivi" si perviene all'inserimento dei dati nella seguente sequenza:

- Nel segmento "identificativi fiscali" - Partita IVA: è necessario indicare le lettere identificative dello Stato (NL, nel caso di specie) nel primo rettangolino; inoltre deve essere indicato il numero di partita IVA nel secondo rettangolino; successivamente vanno compilati anche i campi seguenti (denominazione sociale, indicizzo, CAP (00000), Comune e Stato estero);
- Nel segmento "codice destinatario": deve essere inserito il codice convenzionale "XXXXXXX".

101. Vendite da spedire in contrassegno

D. Come ci si deve comportare per le vendite con pagamento in contrassegno? Perché a volte può succedere che un pacco pronto per la spedizione, magari parte in ritardo o non parte affatto. Come si gestisce la fattura che deve essere inclusa nel pacco?

R. In questo caso, per meglio gestire il flusso di merce e adempiere correttamente alle norme di emissione della fattura, si potrebbe effettuare una procedura "di comodo" per l'azienda, basata sull'emissione anticipata della fattura ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/72, in modo che a regime, la data del momento impositivo possa coincidere con la data della trasmissione allo Sdi.

In pratica, mano a mano che i pacchi vengono pronti per la spedizione si procede all'emissione della fattura anticipata (in quanto precede la consegna o l'effettiva spedizione) in modo da inserire nel pacco la copia di cortesia della fattura emessa elettronicamente.

Qualora il pacco per qualsiasi motivo non si spedisca, si procederà sempre elettronicamente all'emissione della nota di credito a integrale storno della fattura anticipata.

102. Il consumatore finale non può registrare alcun indirizzo preventivo

D. Il consumatore finale può registrare l'indirizzo telematico al quale ricevere le fatture elettroniche?

R. L'Agenzia delle Entrate, al fine di facilitare il recapito della fattura elettronica al cliente soggetto passivo Iva ha reso disponibile due servizi gratuiti che consentono di registrare preventivamente presso il Sdi l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture nonché di generare e portare con sé un codice bidimensionale (QR-Code) da mostrare al fornitore tramite Smartphone, tablet o su carta, contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l'indirizzo telematico comunicato preventivamente al Sdi (se tale indirizzo è stato preventivamente registrato).

Ai fini dell'uso di tali servizi si segnala che gli stessi sono usufruibili soltanto ai singoli utenti titolari di partita IVA; quindi, il consumatore finale non può usufruire degli stessi.

103. Fattura a privato

D. Come risulta possibile inviare allo Sdi una fattura elettronica indirizzata ad un privato se lo stesso è privo di posta elettronica certificata o di un codice destinatario?

R. Nel caso in cui l'operazione sia effettuata nei confronti di un consumatore finale, la fattura verrà inviata al Sdi inserendo il codice di default a sette zeri ("0000000"). Inoltre, cedente / prestatore dovrà consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a disposizione dal Sdi nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, ciò non esclude che il consumatore finale possa volontariamente comunicare al proprio fornitore un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dove ricevere direttamente la fattura elettronica. Si tratta infatti di una possibilità di cui possono usufruire sia i consumatori finali persone fisiche sia gli operatori che rientrano nel regime forfetario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali.

104. Numerazione delle fatture e Pubblica Amministrazione

D. La numerazione delle fatture emesse nei confronti della PA deve essere tenuta distinta dalla numerazione nei confronti degli altri soggetti? La domanda viene fatta perché la PA ha solitamente 15 giorni a disposizione per il rifiuto o accettazione della fattura a lei pervenuta.

R. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, non è necessario distinguere tra il numero progressivo della fattura elettronica emessa nei confronti della PA e quello della fattura elettronica emessa nei confronti di privati.

Infatti, in base all’art. 21, comma 2, lett. b) del D.P.R. 633/72, la fattura deve indicare tra i suoi elementi obbligatori il numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Inoltre, come previsto dalla R.M. n. 1/E del 2013, dal primo gennaio 2013 non è più obbligatoria la numerazione progressiva per anno solare, ma è consentita qualsiasi tipologia di numerazione che garantisca l’identificazione della fattura anche con riferimento alla data di emissione.

Detto questo, si evidenzia che tale norma, in assenza di un puntuale riferimento circa la distinzione tra la numerazione delle fatture emesse nei confronti della PA e quella delle fatture emesse nei confronti degli altri soggetti, è da ritenersi generica. Quindi, il contribuente oltre a scegliere il tipo di numerazione progressiva in base alle proprie esigenze, può, qualora risulti più agevole, adottare un registro sezionale dedicato alla PA; l’importante è che sia rispettata la prescritta identificazione univoca.

Di conseguenza, la gestione di registri con sezionali distinti è un’opportunità che va valutata dal contribuente al fine di ottenere una gestione separata delle due modalità di gestione delle fatture.

105. Fatturazione elettronica e registrazione Codice destinatario

D. È possibile abbinare più codici destinatario allo stesso contribuente?

R. La risposta è negativa. Per ogni contribuente, ossia in abbinamento a ciascuna partita IVA, è possibile registrare presso l’Agenzia delle Entrate un solo “indirizzo telematico” (codice destinatario / indirizzo PEC).

106. Fatturazione differita ed attenuazione regime sanzionatorio

D. La possibilità di emettere fattura entro la liquidazione IVA del periodo è prevista anche nel caso di una fattura differita o solo nel caso di fattura immediata?

R. La previsione normativa contenuta nell’art. 10 del D.L. n. 119/2018 relativamente all’attenuazione delle sanzioni (in particolare, non sanzionabilità dell’emissione della fattura elettronica entro il termine

della liquidazione IVA periodica), non fa riferimento ad uno specifico tipo di fattura. Quindi, la stessa trova applicazione sia per fatture immediate che per quelle differite.

107. *Opposizione invio dati al STS*

D. Il D.L. n. 119/2018 ha disposto l'esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al STS con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati a tale sistema. Qualora il contribuente manifesti verbalmente la sua opposizione all'invio dei dati, è necessario emettere la fattura in formato elettronico?

R. In questo senso si segnala che le prestazioni anche potenzialmente interessate alla trasmissione dei dati al Sistema TS dovranno obbligatoriamente essere fatturate, per l'anno 2019, in cartaceo, e non in elettronico.

Resta fermo invece l'obbligo di fatturazione elettronica in capo agli operatori sanitari per le prestazioni di natura diversa da quelle sanitarie, quali ad esempio la cessione di un bene strumentale.

Inoltre si segnala che il divieto vige solo per quelle prestazioni che interessano il Sistema TS, e quindi, fatture emesse nei confronti di persone fisiche per prestazioni sanitarie. Rimane l'obbligo di fatturazione elettronica per le fatture, anche relative a prestazioni sanitarie, tra soggetti business.

108. *Emissione di fatture elettroniche senza indirizzo telematico*

D. Se non si comunica al proprio fornitore il codice destinatario, si devono scaricare le fatture sul sito dell'Agenzia delle Entrate?

R. La fattura elettronica emessa in assenza dell'indirizzo telematico viene resa disponibile dal Sdi nell'area riservata del cliente.

In altri termini, la non comunicazione dell'indirizzo telematico (o dell'indirizzo PEC) da parte del cliente (soggetto cessionario e/o committente) non determina l'interruzione del processo di fatturazione elettronica, in quanto non costituisce motivo di scarto da parte del Sdi.

Il Sistema di Interscambio, infatti, procede a verificare la presenza, all'interno del documento, dell'indicazione dei dati anagrafici del destinatario, nonché il suo numero di partita IVA, in modo da considerare corretta la fattura anche in assenza di un indirizzo telematico, a condizione che nel campo obbligatorio "CodiceDestinatario", risulti presente il codice convenzionale "0000000".

Come precisato nel Prov. del Direttore dell'Agenda delle Entrate del 30 aprile 2018, nella sezione relativa ai dati per la trasmissione della fattura elettronica il soggetto emittente deve necessariamente rilevare nel campo "CodiceDestinatario":

- Il codice a 7 cifre eventualmente segnalato dal cliente, con il quale risulta individuato il canale telematico scelto per la ricezione;
- Il codice "0000000" e, nel campo "PECDestinatario", l'indirizzo di posta elettronica certificata, nel qual caso le fatture elettroniche verranno recapitate tramite la medesima;
- Il codice "0000000", senza alcuna informazione nel campo "PECDestinatario", nel qual caso il Sdi, rilevata la partita IVA del soggetto destinatario (cessionario e/o committente) procederà a recapitare la fattura elettronica nell'area riservata, dove il contribuente interessato potrà prenderne visione.

109. Fatture elettroniche verso l'estero e casi di errore

D. In riferimento alla fatturazione elettronica estera, la mancanza del codice fiscale o della partita IVA determina sempre lo scarto e, pertanto, quali sono i controlli che vengono effettuati? Inoltre, è obbligatoria la firma digitale?

R. Per le fatture elettroniche immediate (nazionali):

- se la partita IVA è cessata o il codice fiscale si riferiscono a una persona deceduta, il Sistema di Interscambio non procede allo "scarto", ma segnala la presenza di un errore "non specificato";
- se la partita IVA o il codice fiscale non risultano presenti in "Anagrafe tributaria", il Sistema di Interscambio, nell'interesse del soggetto emittente, procede allo "scarto".

Per le fatture elettroniche estere i controlli sono diversi, in quanto è necessario specificare:

- nel segmento "identificativi fiscali" -> Partita IVA:
 - le lettere identificative dello Stato -> "NL" nel primo rettangolino;
 - il numero della partita IVA nel secondo rettangolino (per il quale verrà effettuato il controllo di compatibilità);

e, quindi, nei successivi campi, la denominazione sociale, l'indirizzo, il CAP (00000), il Comune e lo Stato estero;

- nel segmento "codice destinatario" -> "XXXXXXX".

Ai fini procedurali, si pone in rilievo che, al fine di razionalizzare il ciclo attivo di fatturazione, è consigliabile la trasmissione anche delle fatture emesse ai clienti UE/extra-UE, utilizzando il codice destinatario "XXXXXXX", inviando ai clienti una copia leggibile della fattura così come emessa (che, ovviamente, può anche costituire allegato della fattura elettronica, quale giustificativo dell'operazione, nella quale risulteranno indicati i riferimenti all'ordine o al contratto, ecc.).

Si conferma, inoltre, in relazione alle regole previste, che la fattura elettronica da inviare a un soggetto non residente, prima della trasmissione, deve necessariamente risultare firmata digitalmente.

110. Fatturazione elettronica differita

D. In caso di fattura differita nel primo periodo (primo semestre 2019) per operazioni del mese di gennaio 2019, indicate in unica fattura al 31 gennaio, questa può essere datata 31 gennaio e inviata al Sistema di Interscambio entro il 15 febbraio oppure la data deve coincidere con l'invio allo SdI? I DDT verranno sempre consegnati cartacei?

R. Si premette che i DDT - documenti di trasporto o bolle di consegna equipollenti non devono essere emessi in forma elettronica e, quindi, devono risultare formati in modo cartaceo.

La fattura elettronica differita deve essere emessa, anche nel primo semestre 2019, entro il 15 del mese successivo e deve essere spedita lo stesso giorno, nel qual caso la data della fattura elettronica deve necessariamente coincidere con la data dell'invio al Sistema di Interscambio.

111. Fattura di cortesia: validità ai fini fiscali

D. Il privato, non titolare di partita IVA, ha diritto di ricevere dal fornitore la copia della fattura elettronica, nota come "copia di cortesia", non valida ai fini fiscali. Ma, se la fattura è relativa a un onere detraibile in sede di dichiarazione dei redditi, è obbligo per il cittadino scaricarla da proprio cassetto fiscale ai fini della detrazione della spesa, o è sufficiente essere in possesso della copia di cortesia?

R. Si ritiene che la copia cartacea della fattura che viene consegnata al cliente privato consumatore espliciti effetti con validità anche ai fini fiscali. Infatti, come previsto nel Prov. dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, il fornitore è tenuto a rilasciare al cliente consumatore finale "copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate".

Ai fini pratici si rammenta che sussiste la possibilità di cointestare la e-fattura, nel caso in cui la stessa venga emessa nei riguardi di più soggetti privati.

112. Spese anticipate e fattura elettronica

D. Le spese anticipate dal professionista per conto dei clienti vengono richieste a rimborso (art. 15 del decreto IVA) allegando le relative ricevute di spesa alla fattura emessa al cliente stesso. Si chiede se, con l'avvio della e-fattura, tali ricevute vadano trasmesse, in formato PDF, come allegati alla fattura elettronica trasmessa allo SdI.

R. Nella parcella del professionista devono essere addebitate le spese ex art. 15 del D.P.R. 633/72 (specificando la "natura" e il "riferimento normativo" con il codice "N1-escluse art. 15").

Se si tratta di un'anticipazione in nome e per conto, oltre all'addebito nei termini predetti, si ritiene opportuno allegare il documento attestante la spesa di cui viene richiesto il rimborso.

In pratica, dopo aver rammentato che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono né alla formazione della base imponibile, né al calcolo dell'IVA, purché regolarmente e opportunamente documentate, per riportare tali spese nella fattura elettronica è possibile:

1. inserire un blocco "DatiBeniServizi", nel quale specificare:

- l'importo delle spese;
- la loro descrizione;
- e, in luogo dell'aliquota IVA;
- il codice natura "N1" (escluse ex art. 15);

oppure:

2. utilizzare il blocco "Altri dati gestionali", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento.

In merito, si ritiene che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese e gli oneri "forfetari" previsti, ad esempio, dalla legge forense (art. 13, Legge 247/2012) concorrono – con i compensi – sia all'imponibile, e quindi al calcolo dell'IVA, sia al contributo Cassa Forense.

Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco "DatiBeniServizi" con inserimento dell'aliquota IVA della prestazione.

113. Fattura a un solo recapito

D. Non è chiaro se lo Sdi invia la fattura sia al cessionario / committente (che in questo caso è l'emittente e anche il ricevente) sia (in copia) al recapito elettronico prescelto dal cedente/prestatore.

R. L'Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite nel corso del forum del Sole24ore del 12 novembre 2018 ha chiarito che il sistema di interscambio consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente /prestatore lo Sdi consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale "Fatture e Corrispettivi". In questa seconda ipotesi, il sistema recapita automaticamente la fattura all'indirizzo registrato. In questo caso il prestatore la mette a disposizione nell'area riservata "fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate.

114. Autofatture per reverse. Estrazione da depositi Iva; casi diversi dall'autofattura "denuncia"

D. Come mi devo comportare per l'emissione di un'autofattura che non sia quella "denuncia"?

R. Tra i chiarimenti più importanti che ha fornito l'Agenzia delle Entrate nel corso di un forum tra dottori commercialisti e Agenzia Entrate vi è quello sulla corretta codifica da adottarsi in tutti i casi di autofattura diversi dall'autofattura "denuncia" per omessa ricezione del documento da parte del fornitore.

In tutti i casi di autofattura (che non siano il caso "denuncia") quali ad esempio le integrazioni IVA per operazioni a reverse charge interno, il codice da utilizzarsi è il TD01 (ovvero quello utilizzato per le fatture emesse ordinarie).

Cedente e Cessionario ovviamente, trattandosi di autofattura, saranno coincidenti.

Il codice TD20 deve essere utilizzato esclusivamente per i casi di autofattura "denuncia".

115. Fattura elettronica con reverse charge e applicazione imposta di bollo

D. Con riferimento all'obbligo di emissione della fattura elettronica si chiede se per le operazioni senza indicazione dell'IVA in quanto assoggettata a reverse ex art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/72 deve essere assolta l'imposta di bollo?

R. La risposta è negativa- Infatti, come disposto dall'art. 6 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/72, l'Iva e l'imposta di bollo sono tra loro alternative. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 37/E del 2006, ha precisato che le fatture emesse (senza indicazione dell'IVA) con applicazione del reverse charge "essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall'imposta di bollo, in applicazione del criterio di alternatività.

116. Fattura differita e invio al Sdi

D. È possibile emettere una fattura differita con data 31 luglio 2019 e spedirla al Sistema di Interscambio (Sdi) in data 15 agosto 2019?

R. L'art. 21, comma 4 del D.P.R. 633/72 stabilisce che per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto nonché per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Quindi, la data della fattura da indicare nella sezione "dati generali" del file XML dovrebbe coincidere con la data di trasmissione della stessa allo Sdi.

117. Elementi obbligatori della fattura elettronica

D. Nel contenuto della fattura elettronica da inviare al Sdi è possibile omettere la quantità e la qualità dei beni o servizi indicando, in alternativa, il contratto o ordine o documento di trasporto (DDT) approvato?

R. La fattura emessa in formato elettronico deve riportare i medesimi elementi richiesti dall'art. 21, comma 2 del D.P.R. 633/72 emessa in formato cartaceo.

Pertanto, la medesima dovrà riportare tra l'altro l'indicazione della natura, qualità e quantità di beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione. Il riferimento al DDT è un elemento da riportare obbligatoriamente nella fattura differita.

118. Autofattura per estrazione merce da deposito fiscale

D. Nel caso di autofattura per l'estrazione di merce da un deposito fiscale, il documento deve obbligatoriamente essere elettronico? Lo chiedo perché gli spedizionieri richiedono ancora la copia cartacea

R. Alla luce dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate, all'atto di estrazione da un deposito IVA dei beni di provenienza UE ed EXTRA UE da utilizzare nel territorio dello Stato, occorrerà assolvere al pagamento dell'IVA mediante il meccanismo del reverse charge emettendo la fattura in formato elettronico e indicando nel campo "tipo documento" il codice TD01.

119. Tempistica per la fatturazione differita

D. Si chiedono chiarimenti in merito alla tempistica di emissione della fattura differita. Per esempio, a fine gennaio vengono emesse le fatture relative ai documenti di trasporto (DDT) del mese, ed entro il 10 febbraio 2019, dopo avere fatto i dovuti controlli, si preparano e trasmettono le fatture elettroniche riportando come data quella di fine gennaio 2019 e indicando chiaramente le date dei vari DDT. E' corretto operare in questo modo?

R. La data di emissione della fattura elettronica deve coincidere con la data della sua trasmissione al Sdi. Per quel che concerne la fattura immediata, a decorrere dal 1° luglio 2019 (per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 119/2018 all'art. 21, comma 4 del D.P.R. 633/72) è possibile emettere la fattura entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

In questo caso, la data di emissione della fattura (coincidente con quella di effettuazione dell'operazione) non coincide con quella della sua trasmissione allo Sdi.

Diversamente, nel caso di emissione della fattura differita, l'art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. 633/72 ammette che la stessa venga emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, indicando il dettaglio di tutti i DDT emessi. Pertanto, in tale ipotesi la data di emissione della fattura dev'essere la stessa della sua trasmissione allo Sdi. In termini operativi, nel caso di una fattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di gennaio, per poter essere trasmessa allo Sdi il 7 febbraio essa deve riportare tale ultima data.

120. Fattura errata: contestazione da rivolgere direttamente al cedente

D. Ho ricevuto una fattura elettronica da parte di un soggetto che ha erroneamente indicato il mio numero di partita IVA.

Ho richiesto tramite PEC l'emissione della nota di credito, che però ancora non arriva. Sono obbligato a registrare la fattura in contabilità?

R. La fattura elettronica tra privati non può essere rifiutata tramite il Sdi. Pertanto, nel caso in cui lo Sdi recapiti una fattura per un acquisto mai effettuato (perché ad esempio, come nel caso di specie, è stata per errore indicata una partita IVA non corretta), la fattura non può essere rifiutata; ma si può contestare comunicando direttamente con il cedente (via mail, telefono, ecc.).

La fattura per operazioni inesistenti, ossia quella che espone un rapporto in realtà inesistente tra due soggetti, è fiscalmente irrilevante e dev'essere respinta.

Rimanendo ovviamente priva di effetti fiscali, anche se il fornitore non provvede alla sua sostituzione attraverso l'emissione della nota di credito. Dunque, tale documento non è soggetto alla registrazione.

4.

La conservazione digitale

Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica (art. 39, comma 3 del D.P.R. 633/72; D.Lgs. n. 82 del 2005).

Si tenga presente che tale obbligo di conservazione ricade sia sull'emittente della fattura che sul destinatario della stessa.

Tale obbligo sussisteva già in capo ai soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica obbligatorio nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si fa presente che, nell'ambito della piattaforma "Fatture e Corrispettivi", l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio gratuito che garantisce la conservazione elettronica delle fatture, nel rispetto del D.M. 17.6.2014, previa sottoscrizione di un accordo di servizio da parte del soggetto passivo IVA.

Si segnala inoltre che l'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 13/E del 2018 ha risposto ad un quesito riguardante il fatto che le fatture transitate tramite Sdi possano essere conservate in formati diversi dall'XML.

Al riguardo, l'Agenzia specifica che l'art. 23-bis del D.lgs. n. 82 del 2005, al comma 2, stabilisce che "le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico".

Ne deriva che ciascun operatore conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio "pdf", "jpg" o "txt") contemplati dal Decreto presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 e considerati idonei a fini della conservazione.

L’Agenzia ricorda in tal senso che chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (R.M. n. 81/E del 2015).

Il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici presuppone la loro memorizzazione su supporti ottici o altri supporti che garantiscano la leggibilità nel tempo, rispettando l'ordine cronologico per periodo d'imposta e senza soluzione di continuità, con funzioni di ricerca e loro associazioni logiche.

Tale processo, che termina con l'apposizione di un riferimento temporale "opponibile a terzi" sul pacchetto di archiviazione (art. 3 co. 2 del DM 17.6.2014), deve concludersi entro tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi annuale.

Quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il termine ultimo per conservare elettronicamente i documenti è il 30 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Dato che il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2017 è fissato al 31 ottobre 2018, le fatture relative al periodo d'imposta 2017 devono essere conservate entro il 31 gennaio 2019.

Si tenga presente che così come accade per le fatture cartacee, anche le fatture elettroniche devono essere conservate digitalmente per almeno 10 anni così come prevede il Codice Civile.

Come anticipato prima, con la C.M. n. 13/E del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che chi emette/riceve fatture elettroniche ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (R.M. n. 81/E del 2015).

La conservazione elettronica può essere effettuata:

- direttamente dal contribuente;
- dal soggetto depositario delle scritture contabili;
- da un soggetto terzo (ad esempio la stessa Agenzia delle Entrate) oppure un conservatore di cui si avvale il depositario.

Si tenga presente che il luogo di tenuta e conservazione dei libri, registri, scritture e altri documenti deve risultare dalla dichiarazione di inizio attività che deve essere aggiornato in caso di variazione dello stesso.

Al riguardo, con la R.M. n. 81/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che nel caso in cui il conservatore dei documenti informatici sia un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili, non vi è obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conservatore all’Amministrazione Finanziaria tramite modello AA7/10 o AA9/12.

Infine, si segnala che in sede di controllo, tutti i documenti informatici devono a richiesta essere resi leggibili e disponibili su un supporto cartaceo o informatico, presso la propria sede ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto (R.M. n. 81/E del 2015).

QUESITI

121. Servizio conservazione sostitutiva dell’Agenzia Entrate

D. Il servizio di conservazione sostitutiva dell’Agenzia delle Entrate deve essere revocato se – dopo avervi aderito – si decide di passare, per esempio, all’utilizzo di un programma commerciale per la gestione delle e-fatture?

R. Nessuna disposizione vieta di utilizzare / inviare in conservazione sostitutiva la medesima fattura su due differenti canali (servizio gratuito Agenzia entrate e eventuale servizio fornito da terzi, es. software house).

Laddove comunque si intendesse revocare l’accordo sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate si tratta di una procedura espletabile rapidamente, secondo le medesime modalità seguite in fase di adesione, semplicemente selezionando “revoca” in luogo di “adesione” nella propria area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.

122. PEC e conservazione dell’e-fattura

D. La PEC è uno strumento valido per la conservazione sostitutiva delle e-fatture?

R. La posta elettronica certificata non è, di per sé, uno strumento per assolvere agli obblighi di conservazione.

Mentre la PEC è lo strumento che utilizziamo per avere certezza che la fattura inviata raggiunga il destinatario o il soggetto delegato dal cliente a riceverla, la conservazione implica che il contenuto del messaggio venga dal fornitore prodotto, indicizzato, staticizzato, sigillato con una firma elettronica e bloccato temporalmente con un’ulteriore firma apposta da una certification authority (time stamping).

La conservazione elettronica non impone comportamenti immediati, ma richiede un adeguamento da concludersi entro il 31 gennaio 2020 e comunque, i contribuenti possono fare affidamento sul servizio messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

123. Archiviazione sostitutiva: soggetto delegato e responsabilità

D. Nel caso di delega a terzi (professionisti o altri) della fatturazione elettronica, di chi è la responsabilità nel caso di mala tenuta o non tenuta corretta degli archivi? Dell'emittente o del delegato?

R. L'art. 21 del D.P.R. 633/72 prevede la responsabilità del soggetto passivo, qualora si sia rivolto a terzi per "esternalizzare" l'emissione delle fatture. La medesima responsabilità, pur mancando una disposizione espressa, è a carico del soggetto passivo per l'adempimento della conservazione sostitutiva.

In altre parole, qualora i verificatori dovessero riscontrare irregolarità nel procedimento, la contestazione di omessa conservazione della documentazione sarebbe rivolta nei confronti del soggetto passivo.

Il soggetto incaricato / delegato risponderà nei confronti del soggetto passivo per inadempimento contrattuale.

124. Fatture ricevute da minimi e forfetari e conservazione sostitutiva

D. Le fatture ricevute da minimi o da soggetti in regime forfetario devono essere sottoposte alla conservazione sostitutiva?

R. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in un incontro con la stampa specializzata che i soggetti minimi, forfetari nonché in regime di vantaggio non devono conservare elettronicamente le fatture elettroniche che ricevono dai propri fornitori.

125. Termine di conservazione sostitutiva

D. Qual è il termine di conservazione de documenti emessi / ricevuti? Il termine dell'anno successivo?

R. Il procedimento di conservazione sostitutiva deve essere chiuso entro i tre mesi successivi rispetto al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale termine scade il 31 ottobre, il termine ultimo per l'archiviazione sostitutiva è il 31 gennaio dell'anno successivo.

126. Conservazione sostitutiva ante 2019

D. La società X, in data 3 ottobre 2018, riceve dalla società Y una fattura elettronica (la società Y ha deciso che dal 1° luglio 2018 emette solo fatture elettroniche secondo la nuova normativa). La società X, anche se antecedente al 1° gennaio 2019, deve fare per queste fatture la conservazione sostitutiva?

R. Se la società Y non nega il consenso alla fatturazione elettronica (consenso che si può negare soltanto fino a quando la stessa non diventa obbligatoria per la generalità dei soggetti), deve procedere effettuando l'archiviazione sostitutiva. Diversamente, si può negare il consenso e in questo caso il documento che sarà messo a disposizione di Y sarà in formato analogico e potrà anche essere scaricato con l'uso del PC.

127. Modalità di archiviazione delle fatture elettroniche

D. Dal momento dal 1° gennaio partirà l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e che sarà obbligatorio archiviare le fatture con sistemi elettronici, si chiede se le fatture emesse precedentemente in formato cartaceo nei confronti dei medesimi clienti possono continuare ad essere archiviate in modo cartaceo o devono anch'esse essere trasformate ed archiviate elettronicamente.

R. Le fatture emesse in formato elettronico devono essere archiviate obbligatoriamente in formato elettronico ai sensi del comma 3, dell'art. 39 del D.P.R. 633/72, che dispone: "le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82".

Per contro, le altre fatture emesse precedentemente all'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, possono essere conservate a scelta del contribuente o in modo cartaceo o in modo sostitutivo.

128. Durata della conservazione delle fatture e della relativa convenzione

D. Per quanto tempo sono conservate le fatture nel portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate?

R. Tramite il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate – attivabile con la sottoscrizione della conservazione nel portale "Fatture e Corrispettivi" – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della convenzione è di 3 anni; quindi, per poter continuare a fruirne, occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza, secondo le modalità previste dal portale "Fatture e Corrispettivi". Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all'operatore l'approssimarsi della scadenza della convenzione.

Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – tramite upload sempre nel portale "Fatture e Corrispettivi" – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla convenzione stessa.

129. Consumatore finale e indirizzo preventivo

D. Il consumatore finale può registrare nel sito dell'Agenzia Entrate l'indirizzo telematico al quale ricevere le fatture elettroniche?

R. La risposta a tale quesito è negativa, in quanto i servizi messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione preventiva dell'indirizzo telematico di ricezione delle fatture è riservata soltanto ai soggetti IVA e non anche ai consumatori finali.

130. Autoconsumo e passaggi interni

D. Come ci si deve comportare con l'autoconsumo ed i passaggi interni?

R. Le fatture relative a:

- Passaggi interni nel caso di adozione di contabilità separate per i soggetti che esercitano più attività ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633/72;
- Autoconsumo dell'imprenditore individuale,

seguono le stesse regole previste per tutte le fatture. Di conseguenza, sono soggette dal 1° gennaio 2019 all'obbligo di emissione in formato elettronico e di invio al Sistema di Interscambio.

Anche in questo caso si ritiene che la fattura riporterà come tipologia documento il codice "TD01".

Riferimenti normativi

Legislazione

- ✓ Decreto 28 dicembre 2018
- ✓ D.L. 119 del 2018
- ✓ D.L. n. 87 del 2018
- ✓ D.L. n. 79 del 28 giugno 2018
- ✓ L. n. 2015 del 2017
- ✓ D.L. n. 50 del 2017
- ✓ D.L. n. 193 del 2016
- ✓ Circolare Ministro Economia e Finanze 9.3.2015
- ✓ DM 17.6.2014
- ✓ D.L. n. 66 del 2014
- ✓ Circolare Ministro Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 31.3.2014
- ✓ D.P.C.M. 3 dicembre 2013
- ✓ DM n. 55 del 2013
- ✓ Direttiva 2010/45/UE
- ✓ DM 7.3.2008
- ✓ Direttiva 2006/112/CE
- ✓ Direttiva 2001/115/CE
- ✓ Raccomandazione della Commissione Europea del 19 ottobre 1994 – 1994/820/CE
- ✓ D.P.R. 633/72

Prassi

- ✓ Provv. Agenzia Entrate del 28.12.2018 n. 527125
- ✓ Provv. Agenzia Entrate del 21.12.2018 n. 524526
- ✓ Provv. Agenzia Entrate del 5.11.2018 n. 291241
- ✓ C.M. n. 13/E del 2018
- ✓ Determinazione Agenzia delle Dogane n. 54088 del 22 maggio 2018
- ✓ Nota Agenzia delle Dogane n. 54505/2018
- ✓ Provv. 30.4.18 n. 89757
- ✓ C.M. n. 8/E del 2018
- ✓ R.M. n. 46/E del 2017
- ✓ C.M. n. 18/E del 2014
- ✓ C.M. n. 12/E del 2013
- ✓ C.M. n. 36/E del 2006
- ✓ C.M. n. 45/E del 2005
- ✓ Provvedimento del 9.12.2004
- ✓ R.M. n. 126/E del 1998
- ✓ C.M. n. 134/E del 1994
- ✓ C.M. n. 1 del 1984